SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 maggio 1986**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 1986.

Approvazione del Piano generale dei trasporti ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 245.

86A2968

LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGE COSTITUZIONALE 9 maggio 1986, n. **1**.

Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

Nessuna richiesta di referendum costituzionale è stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Articolo unico

L'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale ».

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 maggio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 533):

Presentato dal consiglio regionale della Sardegna il 26 settembre 1983.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 24 ottobre 1983.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 23 novembre 1983.
Relazione scritta annunciata il 23 novembre 1983 (atto n. 533/*A* - relatore: on. BRESSANI).
Esaminato in aula il 17 gennaio 1984 e approvato il 18 gennaio 1984.

Senato della Repubblica (atto n. 445):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 24 gennaio 1984.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 25 gennaio 1984.
Esaminato in aula e approvato il 26 gennaio 1984.

Camera dei deputati (atto n. 533-*B*):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 13 febbraio 1984.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 26 aprile 1984.
Relazione scritta annunciata il 2 maggio 1984 (atto n. 533-B/*A* - relatore: on. BRESSANI).
Esaminato in aula il 5 febbraio 1985 e approvato il 7 febbraio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 445-*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 febbraio 1985.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 24 settembre 1985.
Relazione scritta annunciata il 7 novembre 1985 (atto n. 445/*C* - relatore: sen. MURMURA).
Esaminato in aula e approvato il 22 gennaio 1986.

AVVERTENZA:

Il comunicato relativo al testo della presente legge costituzionale, redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1986.

86G0490

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1985, n. **1061.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 36, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia delle esplorazioni geografiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1986
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 199

86G0416

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1985, n. **1062.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 52, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di diploma in statistica è aggiunto l'insegnamento:

statistica (corso avanzato).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1986
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 194

86G0418

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1985, n. **1063.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 67, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di magistero è aggiunto l'insegnamento di:

letterature francofone.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1986
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 193

86G0419

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1985, n. **1064.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 65, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

tossicologia industriale;
foniatria;
otorinolaringoiatria pediatrica;
fisiopatologia cardiovascolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1986
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 198

86G0417

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1986, n. **168**.

Esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica venezuelana, firmato a Caracas il 19 dicembre 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1986;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e con il Ministro del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica venezuelana, firmato a Caracas il 19 dicembre 1984, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'art. 17 dell'accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*
LAGORIO, *Ministtro del turismo e dello spettacolo*
CAPRIA, *Ministro del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 23

ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA VENEZUELANA.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ed
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA VENEZUELANA

Animati dal proposito di facilitare la produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche contribuiscano allo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali fra i due Paesi e siano competitivi sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi, hanno convenuto quanto segue:

I - Coproduzione

Art. 1.

Ai fini del presente accordo si intende per film di coproduzione un film di lunghezza non inferiore a 1.600 metri per i lungometraggi e a 290 metri per i cortometraggi, se in formato 35 mm, o di proporzionale lunghezza se di altri formati, realizzato da uno o più produttori italiani unitamente a uno o più produttori venezuelani conformemente alle norme del presente accordo. La realizzazione delle pellicole in coproduzione avverrà in base a un contratto stipulato tra i coproduttori e debitamente approvato dalle competenti autorità dei rispettivi Paesi: per l'Italia la Direzione generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo; per il Venezuela la Direzione dell'industria cinematografica del Ministero dell'economia.

Art. 2.

I film realizzati in coproduzione tra l'Italia e il Venezuela saranno considerati film nazionali dalle competenti autorità dei due Paesi purché realizzati in conformità alle disposizioni legislative vigenti in ciascuno di essi.

Detti film beneficieranno dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle disposizioni di legge in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese coproduttore.

Di tali vantaggi godrà solamente l'impresa produttrice del Paese che li concede.

Ai fini dell'ammissione ai benefici della coproduzione i coproduttori devono ottemperare a tutti i requisiti richiesti dalle proprie leggi in favore della produzione cinematografica nazionale nonché ai requisiti stabiliti dalle norme di procedura annesse al presente accordo e che formano parte dello stesso.

I film di coproduzione dovranno essere realizzati da imprese che posseggano una adeguata organizzazione tecnica e finanziaria e una esperienza professionale riconosciuta dalle competenti autorità nazionali.

Art. 3.

Le istanze inoltrate dalle società produttrici ai fini di essere ammesse ai benefici della coproduzione verranno formulate in conformità alle disposizioni fissate nelle norme di procedura.

Art. 4.

La proporzione degli apporti dei coproduttori dei due Paesi può variare dal 30% al 70% nella produzione dei film.

Il 30% della partecipazione finanziaria minoritaria deve essere impiegato nel Paese del coproduttore minoritario.

L'apporto di ciascun coproduttore deve consistere in una partecipazione, oltre che finanziaria, anche artistica e tecnica di cittadini del proprio Paese, salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente accordo.

La partecipazione artistica e tecnica deve essere adeguatamente proporzionale, a giudizio delle competenti autorità dei due Paesi, alla partecipazione finanziaria del coproduttore stesso.

Ogni film di coproduzione deve comportare l'impiego di un regista avente la cittadinanza di uno dei Paesi coproduttori.

Art. 5.

I film devono essere realizzati con autori, tecnici e interpreti che abbiano la cittadinanza italiana o venezuelana o che siano residenti in uno dei due Paesi da almeno tre anni prima della data di inizio di lavorazione del film. Tenuto conto delle esigenze del film può essere consentita, previo accordo tra le autorità dei due Paesi, la partecipazione di interpreti non residenti aventi la cittadinanza di un terzo Paese.

È consentito l'impiego di interpreti stranieri per esigenze genotipiche.

Art. 6.

Le riprese del film devono essere effettuate nel territorio di una delle Parti contraenti.

Le riprese in interni devono essere effettuate, preferibilmente, nel Paese del coproduttore maggioritario.

Per ogni film di coproduzione saranno approntati un negativo e un controtipo, o un negativo e un internegativo.

Ciascun coproduttore è proprietario di un negativo o di un controtipo.

Il coproduttore minoritario può, previa intesa con il coproduttore maggioritario, disporre del negativo originale.

In linea di massima lo sviluppo del negativo si effettuerà nei laboratori del Paese la cui partecipazione finanziaria sia maggioritaria, così come la stampa delle copie destinate alla programmazione in quel Paese.
La stampa delle copie destinate alla programmazione nel Paese la cui partecipazione finanziaria sia minoritaria sarà effettuata in un laboratorio di quel Paese.

Art. 7.

Nei limiti del possibile vi dovrà essere un equilibrio generale sia sul piano artistico che su quello della utilizzazione dei mezzi tecnici.
Annualmente le autorità dei due Paesi accerteranno l'esistenza di un equilibrio nei trasferimenti valutari che deriveranno dall'applicazione del presente accordo, eventuali squilibri potranno essere compensati nell'anno successivo.

Art. 8.

La ripartizione dei proventi deve, di massima, essere proporzionale alla partecipazione finanziaria dei coproduttori, al costo di produzione del film ed essere approvata dalle competenti autorità dei due Paesi.

Art. 9.

In linea di principio, le esportazioni di film di coproduzione saranno effettuate dal Paese la cui partecipazione finanziaria sia maggioritaria.

Art. 10.

Il saldo della quota minoritaria deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine previsto dalla legislazione vigente nei rispettivi Paesi a partire dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nel Paese minoritario.

Art. 11.

Sarà esaminata con particolare interesse la realizzazione di film di elevato impegno artistico e finanziario tra imprese produttrici delle due Parti contraenti e imprese dei Paesi con i quali l'una e l'altra sono rispettivamente legate da accordi di coproduzione.

Art. 12.

I titoli di testa dei film di coproduzione devono indicare, in un quadro separato, sia il nome delle imprese coproduttrici che la dicitura «coproduzione italo-venezuelana» o «coproduzione venezuelano-italiana».

Tale indicazione deve egualmente figurare obbligatoriamente nella pubblicità commerciale, in occasione di manifestazioni artistiche e culturali e, in particolare, nei festival internazionali.

I film saranno presentati ai festival internazionali dal Paese avente la partecipazione finanziaria maggioritaria, salvo diverso accordo fra le imprese coproduttrici approvato dalle competenti autorità dei due Paesi.

I film coprodotti a partecipazione paritaria saranno presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalità.

Art. 13.

Le Parti contraenti concordano nel concedere facilitazioni, in conformità con le rispettive leggi in vigore, per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico impiegato nei film realizzati in coproduzione ai sensi del presente accordo. Egualmente favoriranno l'importazione e l'esportazione del materiale necessario alla realizzazione ed alla commercializzazione dei suddetti film, nonché i trasferimenti valutari relativi al pagamento dei materiali e dei servizi prestati, secondo le norme vigenti in materia nei due Paesi.

II - Intercambio

Art. 14.

Nell'ambito delle legislazioni vigenti, le Parti non sottoporranno ad alcuna restrizione la vendita, l'importazione, l'esportazione e la programmazione dei film dichiarati nazionali.

Ciascun contraente faciliterà nel proprio territorio la diffusione del film riconosciuto nazionale dall'altro Paese.

I trasferimenti dei proventi derivanti dalla vendita e dalla commercializzazione del film saranno effettuati in esecuzione delle norme del contratto di coproduzione e conformemente alla normativa vigente in ciascun Paese.

III - Disposizioni generali

Art. 15.

Le autorità competenti dei due Paesi si comunicheranno le informazioni di carattere tecnico e finanziario relative alla coproduzione, all'intercambio dei film e in generale quelle relative alle relazioni cinematografiche tra i due Paesi.

Art. 16.

Le Parti contraenti convengono nel costituire una commissione mista, presieduta da funzionari degli enti competenti di ambo i Paesi, assistiti da esperti e funzionari designati dai medesimi. Tale commissione mista sarà incaricata di esaminare le condizioni di applicazione del presente accordo.

La commissione mista risolverà inoltre le difficoltà che potranno presentarsi e proporrà alle autorità competenti dei due Paesi le modifiche che ritenga conveniente apportare all'accordo.

La commissione mista è autorizzata a proporre modifiche alle norme di procedura per l'esecuzione dell'accordo. Tali modifiche entreranno in vigore tra le Parti contraenti mediante scambio di note fra le competenti amministrazioni dei due Paesi.

La commissione mista può essere convocata ad iniziativa di una delle Parti contraenti e potrà riunirsi in Italia o in Venezuela.

Art. 17.

Ciascuna Parte contraente notificherà all'altra il compimento della procedura richiesta dalle sue norme nazionali per dare effetto al presente accordo, che entrerà in vigore a partire dalla data di ricezione dell'ultima di queste notifiche.

Art. 18.

Il presente accordo ha la durata di due anni dalla data di entrata in vigore e sarà rinnovato automaticamente per periodi uguali e successivi salvo che una delle Parti manifesti all'altra, per iscritto, la sua contraria volontà, con preavviso di tre mesi prima della scadenza del periodo indicato o di una delle sue proroghe.

I rappresentanti dei due Governi firmano e autenticano il presente accordo, in quattro esemplari facenti ugualmente fede, due in lingua italiana e due in lingua spagnola.

Firmato a Caracas il diciannove del mese di dicembre dell'anno millenovecentottantaquattro.

Per il Governo della Repubblica del Venezuela
Isidro MORALES PAUL
Ministro degli affari esteri

Per il Governo della Repubblica italiana
Ludovico INCISA DI CAMERANA
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario

ANNESSO

NORME DI PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA VENEZUELANA.

Per l'applicazione dell'accordo di coproduzione cinematografica, firmato in data odierna, conformemente a quanto stabilito nell'art. 2 del medesimo, si determinano le seguenti norme di procedura:

I. Le istanze di ammissione al beneficio della coproduzione cinematografica verrano depositate presso le competenti autorità di ognuno dei due Paesi, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese del film.

II. La documentazione per l'ammissione, redatta in lingua italiana per essere presentata in Italia ed in lingua spagnola per essere presentata in Venezuela, deve essere la seguente:

1. un documento comprovante che la proprietà dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico è stata legalmente acquistata;

2. un copione dettagliato del film;

3. il contratto di coproduzione (un esemplare firmato e parafato in tre copie) stipulato con riserva di approvazione da parte delle autorità competenti dei due Paesi.

Tale contratto deve precisare:

a) il titolo del film;

b) il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;

c) il nome del regista;

d) l'ammontare del costo;

e) l'ammontare degli apporti dei coproduttori;

f) la ripartizione dei proventi e dei mercati;

g) l'impegno dei produttori a partecipare agli eventuali eccedenti o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti. La partecipazione agli eccedenti può limitarsi, per il coproduttore minoritario, al 30% del costo del film;

h) una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione al beneficio dell'accordo non impegna le competenti autorità dei due Paesi a concedere il nulla osta per la proiezione in pubblico;

i) un'altra clausola deve precisare le condizioni del regolamento finanziario tra le Parti contraenti:

nel caso in cui le autorità competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film in uno dei due Paesi o all'estero;

nel caso in cui il versamento degli apporti finanziari non sia stato effettuato secondo quanto previsto dall'art. 10 dell'accordo;

j) l'indicazione del periodo previsto, al massimo, per l'inizio delle riprese del film;

4. il piano di finanziamento e il preventivo di spesa;

5. l'elenco degli elementi tecnici ed artistici con l'indicazione della nazionalità e dei ruoli attribuiti agli attori;

6. il piano di lavorazione con l'analitica indicazione delle riprese in interni ed esterni, i teatri di posa e i Paesi in cui verranno effettuate;

7. la sceneggiatura del film, che possa essere in possesso delle competenti autorità prima dell'inizio delle riprese.

Le competenti autorità di ogni Paese possono, inoltre, richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenuti necessari.

III. Le modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, potranno essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato; tali modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione delle autorità competenti dei due Paesi prima del termine delle riprese del film.

IV. La sostituzione di un coproduttore potrà essere solamente ammessa in casi eccezionali, per motivi validi riconosciuti dalle competenti autorità dei due Paesi.

V. Le autorità competenti si comunicheranno reciprocamente le loro decisioni inviando una copia della documentazione relativa ai piani di realizzazione del film.

Caracas, il diciannove dicembre millenovecentottantaquattro.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

86G0451

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1986, n. **169**.

Autorizzazione alla emissione integrativa nell'anno 1986 di carte valori postali celebrative e commemorative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento d'esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Riconosciuta l'opportunità di integrare il programma di emissione carte valori postali celebrative e commemorative per il 1986 — autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1985, n. 817 — con altri francobolli commemorativi e celebrativi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1986;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 1986, dei seguenti francobolli commemorativi e celebrativi:

«G.B. Pergolesi nel 250° anniversario della morte»;

«25° Congresso internazionale di oftalmologia»;

«150° Anniversario della fondazione del Corpo dei bersaglieri»;

«Giornata dei martiri e dei caduti per l'Indipendenza nazionale»;

«120° Anniversario della battaglia di Bezzecca».

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui al precedente articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GAVA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1986
Registro n. 18 Poste, foglio n. 116

86G0483

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 9 maggio 1986.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CEE n. 288/82 del Consiglio del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni delle merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976, per adeguarlo al regolamento suindicato;

Decreta:

Il regime dell'autorizzazione ministeriale per l'importazione dei prodotti indicati nell'allegato I al presente decreto, originari dei Paesi a fianco di ciascuno di essi indicato, è revocato.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopraindicato.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1986

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

ALLEGATO I

ELENCO DELLE MERCI PER LE QUALI VIENE REVOCATO IL REGIME DELL'AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE

V.D.	Coc. stat.	Descrizione merce	Paese origine
29.14	310	Acetato di etile	Jugoslavia
29.23	750	Acido glutammico e suoi sali	Taiwan
45.02	000	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i così detti cubi e quadretti per la fabbricazione dei turaccioli	Marocco; Tunisia; Zona A3; Giappone
50.01	000	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura	Turchia
50.02	000	Seta greggia, non torta	Turchia

86A3644

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 aprile 1985.

Procedure e modalità per la concessione e la liquidazione del contributo di cui all'art. 12 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 12 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, quale modificato dagli articoli 3, comma quinto, e 4 della legge 15 giugno 1984, n. 246, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni su programmi di investimento relativi alla coltivazione, preparazione e valorizzazione di nuove miniere, nonché relativi all'ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione di miniere esistenti;

Visto l'art. 19, comma 22, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, legge finanziaria 1985, che ha abrogato l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

Visto l'art. 5, primo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246, nel quale si prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisca con proprio decreto le procedure per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni di cui al predetto art. 12;

Decreta:

Art. 1.

Presentazione della domanda

I titolari di concessioni di coltivazione mineraria per ottenere il contributo previsto dall'art. 12 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, devono presentare domanda di finanziamento ad uno degli istituti ed aziende di credito, di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alla predetta domanda, oltre la documentazione richiesta dall'istituto di credito, devono essere allegati il modulo notizie, in triplice copia, di cui al decreto

interministeriale del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del 3 agosto 1983, il progetto, nonché le dichiarazioni e i documenti indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

Il titolare della domanda di finanziamento è tenuto, altresì, a presentare agli uffici minerari statali o regionali territorialmente competenti, tre copie del progetto e a indicare l'istituto di credito al quale si è fatta domanda di finanziamento.

Gli uffici minerari suddetti trasmettono immediatamente alla Direzione generale delle miniere una copia del progetto e successivamente, entro trenta giorni, inviano un dettagliato rapporto con il proprio motivato parere sul progetto stesso.

Qualora il progetto di investimenti interessi il territorio di una delle regioni a statuto speciale o provincia autonoma di Trento e Bolzano, l'ufficio minerario provvede, inoltre, a trasmettere una copia della documentazione ricevuta ed il proprio rapporto al competente organo regionale o provinciale.

L'istituto di credito, dopo aver deliberato il finanziamento, trasmette alla Direzione generale delle miniere la domanda di ammissione al contributo in conto interessi, l'estratto della delibera, il modulo notizie, in duplice copia, e la relazione istruttoria dell'istituto relativa al progetto degli investimenti nonchè i documenti indicati nell'allegato 2.

Qualora ricorrano le condizioni previste al primo comma dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito nella legge 24 maggio 1976, n. 350, gli istituti devono inoltrare alla Direzione generale delle miniere, anche la valutazione del CIPE sulla uniformità del progetto degli investimenti agli indirizzi di programmazione economica, ottenuta a seguito di richiesta avanzata al predetto comitato dal titolare della concessione mineraria che realizza il progetto stesso.

Art. 2.

Investimenti agevolabili

Sono ammissibili al contributo di cui all'art. 12 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, le spese, al netto IVA, riferite a costi sostenuti a partire dalla data di arrivo della domanda di finanziamento all'istituto di credito e riguardanti: opere infrastrutturali di accesso alla zona di giacimento; elettrodotti e acquedotti per le relative forniture alla miniera; opere, impianti e attrezzature per la coltivazione; opere ed impianti per il trattamento e la valorizzazione del minerale; opere ed impianti pertinenziali; lavori di accertamento e delimitazione di corpi minerari già individuati; opere di preparazione alla coltivazione; nonchè investimenti per la ristrutturazione e/o per l'ammodernamento e/o per l'ampliamento di impianti e servizi pre-esistenti.

Sono, peraltro, agevolabili le spese per la progettazione e la direzione riferite ai lavori di cui al precedente comma; comunque dette spese debbono essere evidenziate separatamente.

Non sono ammissibili a contributo le spese effettuate per l'acquisto di macchinari usati.

Art. 3.

Provvedimento di concessione del contributo

Il contributo di cui all'art. 12 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Consiglio superiore delle miniere o, qualora l'intervento ricada nei rispettivi territori, d'intesa con i competenti organi delle regioni a statuto speciale o delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Il decreto di concessione del contributo indica l'ammontare e la durata del finanziamento agevolato, il periodo di utilizzo e di preammortamento nonchè la località e i minerali relativi alla concessione mineraria interessata al progetto e la data di completamento del progetto stesso.

L'istituto di credito che riceve il decreto di cui al precedente comma è tenuto ad inoltrare alla Direzione generale delle miniere il contratto di finanziamento, in duplice copia, corredandolo dei documenti di cui all'allegato 3; il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto assume il necessario impegno per la liquidazione del contributo in conto interessi sulle disponibilità finanziarie nell'apposito capitolo dello stato di previsione delle spese.

Art. 4.

Revoca del provvedimento di concessione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può revocare il decreto di concessione del contributo se, decorsi ventiquattro mesi dalla data del decreto medesimo, il titolare della concessione mineraria non abbia effettuato alcun utilizzo del finanziamento deliberato dall'istituto di credito, salvo che non venga accordata proroga su motivata domanda del titolare stesso da inoltrare alla Direzione generale delle miniere tramite il predetto istituto.

Art. 5.

Variazione del programma

Il programma degli investimenti deve essere attuato con le modalità e nei termini previsti nel decreto di concessione del contributo.

Variazioni al programma degli investimenti possono essere proposte dal titolare della concessione mineraria al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tramite l'istituto di credito che ha deliberato il finanziamento e debbono essere illustrate con apposita relazione tecnica. La richiesta di variazione deve, peraltro, essere inviata, anche, all'ufficio minerario statale o regionale territorialmente competente. Dette variazioni sono approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con le modalità di cui all'art. 3 del presente decreto.

Per le variazioni al progetto derivanti da lievitazione dei costi o aggiornamenti tecnologici, si applicano le disposizioni previste nell'art. 4 della legge 15 giugno 1984, n. 246.

Art. 6.
Liquidazione del contributo

Su ogni singola operazione di finanziamento agevolato viene concesso all'istituto di credito mutuante un contributo in conto interessi pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato a tasso agevolato.

La liquidazione ed il pagamento del contributo in conto interessi verranno effettuati a semestralità posticipate in corrispondenza delle scadenze fissate nel piano di ammortamento 30 giugno e 31 dicembre, sulla base di richieste che debbono essere trasmesse dall'istituto di credito alla Direzione generale delle miniere contenenti l'indicazione degli estremi del contratto di mutuo a cui si riferiscono. Per dette richieste valgono le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Per la conversione dei tassi posticipati annui di riferimento nonchè dei tassi agevolati fissati in percentuale dei primi, in tassi posticipati semestrali, finanziariamente equivalenti a quelli annuali, si applicano le disposizioni indicate nell'allegato 4.

Art. 7.
Anticipata estinzione del finanziamento

Valgono in quanto applicabili le disposizioni previste dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

L'istituto di credito nei casi di estinzione anticipata del finanziamento agevolato, per volontà delle parti, per fallimento o per cessazione definitiva dell'attività industriale, dovrà darne comunicazione immediata alla Direzione generale delle miniere, al fine di evitare l'erogazione di contributi non dovuti.

Art. 8.
Restituzione di quanto non dovuto

Qualora, per qualsiasi causa, risulti che i contributi in conto interessi erogati debbano essere restituiti in tutto o in parte, il rimborso della somma non dovuta sarà maggiorata di un interesse, decorrente dalla data del provvedimento di liquidazione dei contributi stessi, pari al tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alle date in cui sono avvenute le erogazioni dei contributi non dovuti.

La somma restituita affluirà al capo 18, cap. 3600, del bilancio dell'entrata dello Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1985
Registro n. 8 Industria, foglio n. 270

ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO

1) Certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

2) Certificato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale attestante il settore di inquadramento.

3) Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa in cui si affermi:

«di avere, o non avere, ottenuto agevolazioni per lo stesso programma o quota parte di questo, su altre leggi nazionali, regionali o comunitarie, o se sono state richieste (in caso positivo elencare le agevolazioni ottenute o richieste, con le relative percentuali di intervento»;

«di impegnarsi, qualora ottenga il contributo, a non presentare richieste di agevolazioni, allo stesso titolo, su altre leggi nazionali»;

«di impegnarsi a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la concessione di agevolazioni per lo stesso programma da parte di regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e Bolzano nonchè dalla Comunità economica europea o altri enti ed organismi internazionali o esteri, con le relative percentuali di intervento».

ALLEGATO 2

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

1) Domanda di finanziamento della ditta all'istituto di credito;
2) Progetto degli investimenti;
3) Tutti i documenti e le dichiarazioni indicati al precedente allegato 1.

ALLEGATO 3

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLE RICHIESTE
DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1) Modelli 1, 2, 2-*bis*, 3, 4, 5 e 6, più dichiarazione di utilizzo e di realizzo;

2) Certificato, rilasciato al titolare della concessione mineraria dalla competente cancelleria del tribunale, in data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che la ditta non sia in stato di fallimento o di liquidazione.

ALLEGATO 4

FORMULA PER LA CONVERSIONE DEI TASSI

1) Per la conversione dei tassi posticipati annui di riferimento nonchè dei tassi agevolati fissati in percentuale dei primi, in tassi posticipati semestrali, finanziariamente equivalenti a quelli annuali, si applica la seguente formula:

$$TRn = 2 \frac{TR}{1 + \sqrt{1 + CP}}$$

dove:

TRn è il tasso di riferimento nominale (pagabile per semestri posticipati) equivalente al tasso di riferimento annuo posticipato;

TR è il tasso di riferimento annuo posticipato applicabile all'operazione, in base agli appositi decreti ministeriali;

CP è il costo della provvista annuo posticipato, componente del predetto TR.

ISTITUTO...

Data...

POSIZIONE PRATICA ISTITUTO ....

AI
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
Direzione Generale delle Miniere-Div. II

via Molise, 2 00187 ROMA

OGGETTO: Richiesta di liquidazione del contributo statale ai sensi dell'Art. 12 della legge 752/82

POSIZIONE MINISTERO	Ditta ....
....	....

FINANZIAMENTO DI L. .... Durata anni ....

Decreto di concessione unita' mineraria di ....del..................

Contratto di mutuo del .... Atto aggiuntivo del ....

Ai fini dell'emanazione del decreto di liquidazione dei contributi relativi all'operazione di cui sopra, ci pregiamo trasmettervi la seguente documentazione:

☐ – 2 copie del contratto di mutuo (o di modifica del contratto);
☐ – 2 copie del modulo raffronto contabile;
☐ – 2 copie del modulo di utilizzo / preammortamento del finanziamento;
☐ – 2 copie del modulo sviluppo piano di ammortamento;
☐ – Dichiarazione in duplice copia del mutuatario concernente gli utilizzi del finanziamento;
☐ – Dichiarazione in duplice copia sulla realizzazione degli investimenti per la somma erogata;
☐ – Dichiarazione in duplice copia sulla realizzazione degli investimenti;
☐ – Lettera in duplice copia relativa alle modifiche intervenute in sede di liquidazione del contributo, per:

 ☐ – Riduzione importo finanziamento
 ☐ – Variazione nell'importo degli investimenti
 ☐ – Variazione durata del finanziamento
 ☐ – Modifica della ragione sociale della ditta mutuataria;
 ☐ – Trasferimento della sede legale della ditta mutuataria;
 ☐ –
 ☐ –

Distinti saluti.

....
(Firma dell'Istituto)

☐ – Allegati (contrassegnare)

MODULO DI RAFFRONTO CONTABILE

I PARTE: N. POSIZIONE MINISTERIALE DELLA PRATICA ....

N. POSIZIONE DELL'ISTITUTO ....

DECRETO DI CONCESSIONE UNITA' MINERARIA .... DEL ....

- Finanziamento risultante da:
  - Provvedimento Concessione L. ....
  - Contratto di Mutuo L. ....
- Durata finanziamento risultante da:
  - Provvedim. Concessione: anni: ....
  - Contratto Mutuo: anni: ....
- Tasso riferimento annuo posticipato e relativo tasso semestrale equivalente risultante dal contratto di mutuo ....
- Tasso agevolato annuo posticipato e relativo tasso semestrale equivalente risultante dal contratto di mutuo ....

- Denominazione della Ditta risultante dal:

  a) Provvedimento Concessione ....

  b) Contratto di mutuo ....

- Data contratto di mutuo .... Data atto aggiuntivo ....

- Periodo di utilizzo del finanziamento: Dal .... Al ....
- Periodo di preammortamento: Dal .... Al ....
- Periodo di ammortamento: Dal .... Al ....
- Rate semestrali di ammortamento n. ....; Scadenza ultima rata ammortamento ....
- Determinazione rata semestrale:

  a) Al tasso di riferimento L. ....

  b) Al tasso agevolato L. ....

  c) Importo contributo semestrale dello Stato L. ....

- N. POSIZIONE MINISTERIALE DELLA PRATICA ....

- N. POSIZIONE ISTITUTO ....

Ditta: (x) ....

b) Finanziamento:

- Utilizzo:

L. .... dal .... al .... Contr. Stato L. ....

L. .... dal .... al .... Contr. Stato L. ....

L. .... dal .... al .... Contr. Stato L. ....

L. .... dal .... al .... Contr. Stato L. ....

L. .... Contributo Stato per utilizzo finanziamento L. ....

- Preammortamento:

L. .... dal .... al .... Contr. Stato L. ....

L. .... dal .... al .... Contr. Stato L. ....

L. .... dal .... al .... Contr. Stato L. ....

L. .... dal .... al .... Contr. Stato L. ....

Annotazioni eventuali :

(x) da indicare solo nel caso di invio della sola "II PARTE" del modulo.

Visto dall'Uff. riscontro contabile MICA

.... li ....

POSIZIONE ISTITUTO N. ....

(Denominazione Istituto)

POSIZIONE MINISTERIALE DELLA PRATICA N. ....

Ditta ....

....

Finanziamento di L. .... Durata anni ....

Contratto di mutuo del .... Atto aggiuntivo del ....

Tasso di riferimento .... Tasso agevolato ....

Durata preammortamento dal .... al .... anni ....

UTILIZZO/PREAMMORTAMENTO

IMPORTO	Periodo		GG.	Interessi al tasso		DIFFERENZA (contr. Stato)
	Dal	Al		di Riferimento	Agevolato	

MOD 4

....
(Denominazione Istituto)

POSIZIONE ISTITUTO N

POSIZIONE PRATICA MINISTERO N

Ditta

Provvedimento di Concessione unita' mineraria del Finanziamento di L

Data contratto di mutuo Atto aggiuntivo Tasso Riferimento Tasso Ag

RESTITUZIONE INTERESSI PER EROGAZIONI SUCCESSIVE ALL'ENTRATA IN AMMORTAMENTO DEL FINANZIAMENTO

Data Erogazioni	IMPORTO	Periodo		GG.	Rata Semestrale al Tasso		Differenza (contrib. Stato)
		Dal	Al		di Riferimento	Agevolato	
				X			
MENO ABBUONO INTERESSI SU:							
		TOTALI					

MOD. 5

.... li ....

POSIZIONE ISTITUTO N. ....

(Denominazione Istituto)

POSIZIONE MINISTERIALE DELLA PRATICA N.

Ditta ....

Provvedimento di Concessione unita' mineraria .... del ....

Finanziamento di L. .... Durata anni ....

Tasso di riferimento .... Tasso agevolato ....

Duratà dell'ammortamento dal anni

PIANO D'AMMORTAMENTO

N. Progr.	SCADENZA RATE	Rata costante semestrale di ammortamento		DIFFERENZA (Contributo Stato)
		Tasso di Riferim.	*Tasso agevolato*	
Totale				

MOD 6

QUADRO CHE SI TRASMETTE AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI SEMESTRALI IN CONTO INTERESSI PER RATE D'AMMORTAMENTO RELATIVO AI FINANZIAMENTI DI SEGUITO INDICATI

RATE DI AMMORTAMENTO CON SCADENZA

N. Posiz. Minist.	Denominazione della Ditta Mutuataria	Data Contratto	Finanziamento erogato (lire)	Durata Amm.	Tassi		Ammontare del contributo Stato (lire)
					Rifer.	Agevol.	

Dichiarazione
Utilizzo

(Denominazione Istituto)

.... lì ....

On.le
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Direzione Generale delle Miniere-Div. II

via Molise, 2 00187 ROMA

Roma

OGGETTO: Dichiarazione ai sensi dell'art. 11 del DPR 9/11/76, n° 902-

Posizione Ministero n° .... Posizione Istituto n° ....

Ditta ....

Provvedimento di concessione unita' mineraria di .... del ....

Finanziamento di L. .... Erogato per L. ....

In relazione all'operazione finanziaria indicata in oggetto, questo Istituto dichiara che le somme erogate in favore della ditta di cui sopra, beneficiaria del finanziamento a tasso agevolato ai sensi dell'Art. 12 della legge n. 752/82, sono state utilizzate per l'attuazione del programma di investimento, per il quale e' stato emanato il provvedimento di concessione del contributo in conto interesse da parte di codesto Ministero.

Con osservanza

(Firma dell'Istituto)

Dichiarazione
Realizzo

(Denominazione Istituto)

.... li ....

On.le
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Direzione Generale delle Miniere-Div. II

via Molise, 2 00187 ROMA

Roma

OGGETTO: Dichiarazione ai sensi dell'art. 11 del DPR 9/11/76, n° 902-

Posizione Ministero n° .... Posizione Istituto n° ....

Ditta ....

Provvedimento di concessione unita' mineraria di .... del. ....

Finanziamento di L. .... Erogato per L

In relazione all'operazione indicata in oggetto, questo Istituto, sulla base della documentazione esibita dalla ditta ,dichiara che il programma degli investimenti per il quale e' stato emanato il provvedimento di concessione del contributo in conto interessi da parte di codesto Ministero e' stato realizzato e che il relativo finanziamento agevolato ai sensi dell' Art. 12 della legge n. 752/82 e' stato interamente erogato.

Con osservanza

(Firma dell'Istituto)

NOTE

Nota al titolo:

Il testo dell'art. 12 della legge n. 752/1982 (Attuazione della politica mineraria), modificato dall'art. 3, quinto comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246, è il seguente:

«Art. 12. — Gli istituti e le aziende di credito, di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati a concedere finanziamenti a tasso agevolato ai titolari di concessioni di coltivazione mineraria, per programmi di investimenti relativi alla coltivazione, preparazione e valorizzazione — ivi comprese le opere infrastrutturali — delle sostanze minerali definite all'art. 2, secondo comma.

Per le concessioni di coltivazione già rilasciate, le domande relative al finanziamento di nuovi investimenti devono riguardare programmi di ampliamento, ristrutturazione ed ammodernamento.

Gli istituti e le aziende di credito, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata di un modulo di notizie e della relativa istruttoria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, il modello del modulo di cui al precedente comma (v. nelle note all'art. 1).

Il contributo in conto interessi è concesso sulle singole operazioni dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore delle miniere o qualora l'intervento ricada nei rispettivi territori d'intesa con i competenti organi delle regioni a statuto speciale.

La misura del finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, è pari al 70 per cento degli investimenti necessari all'estrazione e alla preparazione del minerale, ivi comprese le opere infrastrutturali. Il contributo in conto interessi è pari al 70 per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche e integrazioni, in vigore al momento della stipulazione del contratto difinanziamento.

Ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 11, 21 e 22 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche e integrazioni. I predetti finanziamenti usufruiscono della garanzia sussidiaria del fondo previsto dall'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675».

Note alle premesse:

— Per il testo dell'art. 12 della legge n. 752/1982 v. nota precedente.

— L'art. 21 del D.P.R. n. 902/1976 (Disciplina del credito agevolato al settore industriale), abrogato dall'art. 19, comma 22, della legge n. 887/1984, stabiliva che per ottenere l'erogazione dei contributi le imprese beneficiarie presentassero al Ministro competente una certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero dei dipendenti in costanza di rapporto di lavoro

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 12 della legge n. 752/1982 v. nella nota al titolo.

— Gli istituti ed aziende di credito di cui all'att. 19 della legge n. 949/1952 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione) sono quelli autorizzati a compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie le seguenti operazioni: *a*) riscontrare effetti cambiari relativi ad operazioni di finaziamento a medio termine compiute dagli istituti ed aziende di credito predetto a favore di medie e piccole imprese; *b*) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera *a*) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari; *c*) assumere, da solo o in consorzio, titoli obbligazionari e buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai predetti istituti e aziende di credito in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese con facoltà di successive alienazioni.

— Il D.M. 3 agosto 1983, con cui è stato approvato il modulo-notizie di cui all'art. 12 della legge n. 752/1982 (v. nella nota al titolo), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 7 settembre 1983.

— Il testo del primo comma dell'art. 3 del D.L. n. 156/1976 è il seguente:

«Ogni progetto di investimento concernente la creazione di nuovi impianti industriali per importi superiori a 10 miliardi di lire, da chiunque predisposto, deve essere tempestivamente comunicato al Ministro per il bilancio e la programmazione economica per essere sottoposto all'esame del CIPE. La comunicazione deve essere effettuata anche per ogni progetto di investimento concernente l'ampliamento di impianti industriali preesistenti, il quale comporti aumento della capacità produttiva e dell'occupazione o delle aree occorrenti, sempre che il relativo investimento sia superiore a 4 miliardi di lire e il valore dell'impianto, comprensivo dell'impianto progettato, superi i limite di 10 miliardi di lire, tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici».

Nota agli articoli 2 e 3:

Per il testo dell'art. 12 della legge n. 752/1982 v. nella nota al titolo.

Nota all'art. 5:

L'art. 4 della legge n. 246/1984, che ha modificato e integrato, fra l'altro, la legge n. 752/1982 (v. nota al titolo), prevede che: «Entro i limiti degli stanziamenti previsti dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, possono essere ammesse ai contributi di cui agli articoli 9, 12 e 17 della suddetta legge, le maggiori spese derivanti da lievitazione dei costi o aggiornamenti tecnologici per lo svolgimento delle attività agevolate ai sensi degli articoli stessi».

Nota all'art. 6:

Il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 902/1976 (Disciplina del credito agevolato al settore industriale) è il seguente:

«Art. 11. — All'atto della richiesta di liquidazione dei contributi sugli interessi, gli istituti di credito debbono dichiarare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che le somme da essi erogate in favore delle industrie beneficiarie di finanziamenti a tasso agevolato ai sensi del presente decreto sono state utilizzate per l'attuazione dei programmi per i quali sono state emanate le concessioni dei contributi in conto interessi da parte del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o di programmi modificati o integrati su richiesta dell'impresa interessata inoltrata dall'istituto di credito e debitamente approvata dal predetto Ministero.

Al termine dell'erogazione del mutuo gli istituti debbono attestare che i programmi sono stati realizzati.

Le dichiarazioni e le attestazioni che gli istituti di credito debbono produrre all'atto della richiesta di liquidazione dei contributi sugli interessi e al termine della erogazione del mutuo sono sostitutive di ogni diverso adempimento prescritto dalle norme sulla contabilità di Stato, in particolare dagli articoli 277 e 291 del regolamento di contabilità di Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà disporre verifiche presso le imprese, allo scopo di controllare l'esatto espletamento dei programmi per i quali è stato concesso il contributo in conto interessi».

Nota all'art. 7:

Il testo dell'art. 22 del D.P.R. n. 902/1976 (per l'argomento del decreto v. nella nota precedente) è il seguente:

«Art. 22. — In caso di estinzione anticipata volontaria totale di un finanziamento concesso ai sensi del presente decreto o di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento di una impresa finanziata, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione o di dichiarazione del fallimento.

In caso di estinzione volontaria parziale di un finanziamento l'entità del contributo erogato è limitata alla parte residua.

In caso di cessazione temporanea dell'attività dell'impresa, salvo quanto previsto dal precedente art. 21, l'erogazione del contributo è sospesa con provvedimento rispettivamente del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o della Cassa per il Mezzogiorno.

Il contributo in conto interessi cessa nel caso in cui l'operatore distolga, senza esplicita autorizzazione, dall'uso previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni o nel parere di conformità, i macchinari e gli impianti nei cinque anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato, o destini senza esplicita autorizzazione, ad altro uso le opere murarie nei 10 anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato».

Note all'art. 8:

— Il presente articolo è stato sostituito dal D.M. 3 agosto 1985 pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.

— Il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 902/1976 (per l'argomento del decreto v. nella nota all'art. 6) è il seguente:

«Art. 20. — Il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Successivamente, tale tasso di riferimento si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine.

Le modalità delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmioo.

Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore del 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro per il tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modificherà, ferma restando la proporzione tra le diverse zone, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli.

Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi d'urgenza, l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni».

86A3377

DECRETO 3 agosto 1985.

Modificazione al decreto ministeriale 19 aprile 1985 sulle procedure e modalità per la concessione e la liquidazione del contributo di cui all'art. 12 della legge 6 ottobre 1984, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'articolo unico della legge 29 maggio 1985, n. 237, per la gestione di anticipazioni concesse dallo Stato o dagli enti pubblici per interventi a favore di diversi settori economici;

Visto il decreto ministeriale del 19 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1985, registro n. 8, foglio n. 270, che prevede le procedure per la concessione e liquidazione dei contributi previsti dall'art. 12 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto sulle procedure che stabilisce le modalità per la restituzione di quanto non dovuto;

Ritenuto di dover modificare il predetto art. 8 per quanto concerne la misura degli interessi calcolati con il tasso di riferimento, in interessi determinati con il tasso ufficiale di sconto come disposto negli articoli 5 e 6 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, con modificazioni nella legge 23 aprile 1975, n. 125;

Decreta:

L'art. 8 del decreto del 19 aprile 1985 di cui alle premesse per la concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 12 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, è così sostituito:

«Qualora, per qualsiasi causa, risulti che i contributi in conto interessi erogati debbano essere restituiti in tutto o in parte, la restituzione terrà conto della somma non dovuta aumentata di una somma per interessi, calcolata al tasso ufficiale di sconto, a partire dalla data del provvedimento di liquidazione del contributo non dovuto, fino alla data di effettivo rimborso».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti addì 21 settembre 1985
Registro n. 12 Industria, foglio n. 21

NOTE

Note alle premesse:

— Il testo dell'articolo unico della legge n. 237/1985 è il seguente:

«Le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, concernenti la misura degli interessi da corrispondersi da parte degli istituti di credito sulle anticipazioni erogate dallo Stato per finanziamenti a favore dello sviluppo della zootecnia e della meccanizzazione agricola, si applicano a tutte le gestioni di fondi anticipati dallo Stato o dagli enti pubblici agli istituti di credito per interventi nei diversi settori economici».

Il testo degli articoli 5 e 6 del D.L. n. 26/1975, citati nel soprariportato articolo unico della legge n. 237/1985, è il seguente:

«Art. 5. — A favore del "Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia" di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777 e successive modificazioni ed integrazioni, è disposta una ulteriore anticipazione per l'esercizio 1975 di lire 10 miliardi.

Nella concessione dei prestiti del predetto «fondo» sarà data precedenza alle iniziative assunte da imprenditori agricoli, singoli od associati, e da enti pubblici per la costituzione o il potenziamento in zone di collina o di montagna di allevamenti per la produzione di carne o di bestiame giovane da riproduzione.

Sulle anticipazioni accreditate agli istituti ed enti esercenti il credito agrario ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1957, n. 777, e dei decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste 9 aprile 1968 e 12 giugno 1968, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 22 maggio 1968 e n. 156 del 20 giugno 1968, nonchè sulle somme che gli istituti ed enti medesimi versano al «fondo» successivamente alle scadenze previste dai relativi regolamenti e convenzioni per interessi di preammortamento, per rate di ammortamento e per estinzioni anticipate, è dovuto un interesse pari al tasso ufficiale di sconto.

Art. 6. — Per la concessione dei prestiti di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il «Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura» è incrementato per l'esercizio 1975 di lire 10 miliardi.

Sulle anticipazioni accreditate dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, ai termini dell'ultimo comma del citato art. 12, nonchè su tutte le somme che gli istituti ed enti medesimi versano al «fondo» successivamente alle scadenze previste dai relativi regolamenti e convenzioni, è dovuto fino alla data del versamento un interesse pari al tasso ufficiale di sconto».

— Il D.M. 19 aprile 1985 è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.

86A3378

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 aprile 1986.

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° novembre 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 28 ottobre 1985, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° novembre 1988;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° novembre 1988, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati indicati nel precedente articolo sono stampati nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere «D.P.» in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del corpo del titolo; di un foglio annesso senza righe (a destra del corpo del titolo), recante, in basso, uno spazio destinato alle indicazioni delle serie e del relativo capitale nominale; del foglio tagliandi (in basso a sinistra sotto il corpo del titolo); del foglio di ruolo (in basso a destra).

Art. 4.

Il prospetto del titolo è composto da due sezioni, poste a sinistra e a destra, divise da tre fili verticali e delimitate da una stessa cornice rettangolare a motivi simmetrici, che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nella parte sinistra sono riportate le seguenti leggende: «Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro poliennali 12,50% - di scadenza 1° novembre 1988 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1984, n. 887 - Decreto Ministeriale 23 ottobre 1985».

Più in basso, al centro, è posto uno spazio circolare bianco, privo di fondino, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana». A sinistra e a destra del bollo a secco, su due righe, sono stampate le seguenti leggende: «Certificato N.» (segue spazio a linee sottili) - «Capitale Nom. L.» (segue spazio a linee sottili) e «Interesse annuo L.» (segue spazio a linee sottili) - «Interesse sem. L.» (segue spazio a linee sottili).

Segue: «Certificato Nominativo» - «Nel gran libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale di - lire (segue spazio a linee sottili) - fruttante l'interesse annuo di - lire (segue spazio a linee sottili) - con godimento dal (segue spazio) a favore di» (segue spazio).

Più sotto, dopo apposito spazio per riportare la intestazione e le eventuali annotazioni, seguono le leggende: «Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, il capitale nominale indicato nell'apposita tabella del foglio annesso».

«Roma» (segue spazio). Più in basso, al centro «Il Direttore Generale»; a sinistra «V° per la Corte dei conti» ed a destra «Il Primo Dirigente».

Più in basso, centrate, le leggende «Posizione N.» (segue spazio) e «4ª serie» (tra parentesi).

A norma della disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 5 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911 n. 298, le firme da apporre sui certificati, al momento del rilascio, devono essere autografe, eccettuata quella del Direttore Generale, che può essere impressa con fac-simile.

Nella parte destra del prospetto, in basso, la leggenda «Tabella delle serie e del capitale nominale che questo certificato rappresenta». Più in basso a sinistra, al centro e a destra sono ripetute le seguenti leggende: «Serie» (segue piccolo spazio) «Capitale Nominale» (su due righe).

Al di sotto del corpo del titolo, a sinistra, si trovano sei tagliandi per il pagamento degli interessi semestrali, disposti su due file di tre tagliandi ciascuna.

Essi hanno cornici proprie, simili a quella del corpo del titolo ma più sottili, e fondino identico a quello del corpo del titolo e recano le seguenti leggende: «Repubblica Italiana / Debito Pubblico - Buoni del Tesoro poliennali 12,50% - di scadenza 1° novembre 1988 - tagliando di L. (segue spazio a linee sottili) - per la semestralità al (dal 1° maggio 1986, per il tagliando n. 1, al 1° novembre 1988, per il tagliando n. 6) - relativo al certificato N.» (segue spazio a linee sottili).

In basso, «Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore». Più a destra il numero del tagliando, dal n. 1 per il tagliando posto in basso a destra, al n. 6 per il tagliando posto in alto a sinistra.

Sul lato sinistro dei tagliandi è posta la leggenda: «Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1984, n. 887»; sul lato destro, l'altra: «Decreto Ministeriale 23 ottobre 1985».

Alla destra della leggenda: «per la semestralità al, etc.» è posto uno spazio circolare bianco privo di fondino, contenente il bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

A destra della zona destinata ai tagliandi, entro fondino uguale a quello del corpo del titolo, ma privo di cornice, è posto il foglio di ruolo che presenta, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Foglio di ruolo - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro poliennali 12,50% - di scadenza 1° novembre 1988 - leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1984, N. 887, Decreto Ministeriale 23 ottobre 1985» - «Certificato N.» (segue spazio a linee sottili) - «a favore di:» (segue spazio) - «Capitale nominale. L.» (segue spazio a linee sottili) - «Lire» (segue spazio a linee sottili) - «Interesse semestrale L.» (segue spazio a linee sottili) - «Tesoreria pagatrice» (segue spazio) - «Roma», (segue spazio per l'apposizione della data) «Posizione N.» (segue spazio), «4ª Serie» (tra parentesi).

Nel rovescio del titolo, entro cornice uguale a quella del recto, ma senza fondino, è riportata, a sinistra, la seguente leggenda: «Estratto dalle norme relative - ai Buoni del Tesoro poliennali 12,50% - di scadenza 1° novembre 1988 - 1. I titoli e le rate di interesse sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura; - *b)* dalle imposte sulle successioni; - *c)* dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale. - Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. - 2. La prescrizione delle rate di interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° maggio e dal 1° novembre di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale su cui esso e assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati. - 3. È prescritto il capitale nominale dei buoni non reclamato nel corso di dieci anni dal 1° novembre 1988. Per i buoni nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo il termine è di venti anni dalla medesima data»; a destra, entro doppio filo di cornice limitata ai soli lati superiore e laterali, e posta, su due righe, la leggenda «Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. d), del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343», con sotto una tabella composta da 21 righe.

In basso a sinistra, il rovescio del foglio di ruolo è composto da un riquadro, entro doppio filo di cornice, con sei spazi rettangolari destinati all'apposizione del «bollo a calendario della Tesoreria Provinciale comprovante il pagamento delle rate di interesse». Entro i sei rettangoli, al centro, appaiono ombreggiati i numeri dei tagliandi (dal n. 1 per la rata al 1° maggio 1986 al n. 6 per la rata al 1° novembre 1988).

A destra, il rovescio dei sei tagliandi, è composto da una losanga ornamentale con al centro il numero del tagliando (da 1 a 6); sopra e sotto ogni losanga sono riportate le leggende: «Buoni del Tesoro poliennali 12,50%» e «di scadenza 1° novembre 1988».

Art. 5.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono simili a quelli di piena proprietà, con le seguenti modifiche:

nel prospetto, sotto la leggenda «Il presente certificato comprende, per ciascuna serie etc.» è aggiunta, su due righe, l'altra:

«Le rate semestrali sono pagabili dal 1° maggio e dal 1° novembre di ogni anno, dalla Sezione - di Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento».

Al di sotto della cornice del corpo del titolo, è stampata, su due righe, la leggenda:

«Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Sezione di Tesoreria Provinciale su ordinativo della Direzione Generale - del Debito Pubblico e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella». Segue la tabella comprendente sei compartimenti, su due file di tre compartimenti ciascuna. Essa è racchiusa dalla stessa cornice dei tagliandi dei certificati nominativi di piena proprietà ma interrotta sul lato superiore, da uno spazio rettangolare bianco, contenente la leggenda «Certificato N.», seguita da spazio a linee sottili. Nei sei compartimenti sono riportate le leggende: dal «Semestre al 1° maggio 1986» per quello posto in basso a destra, al «Semestre al 1° novembre 1988» per quello posto in alto a sinistra.

Il foglio di ruolo reca le stesse leggende di quello dei certificati di piena proprietà, con la sola aggiunta di: «Modalità di pagamento», posta alla destra della leggenda «Tesoreria pagatrice».

Il rovescio è uguale a quello dei certificati nominativi di piena proprietà, tranne la parte dietro la tabella dei sei compartimenti, che è senza stampa.

Art. 6.

Il certificato nominativo di nuda proprietà è composto dal solo corpo del titolo, che presenta le stesse leggende dei certificati di piena proprietà, tranne le seguenti modifiche:

nel prospetto, sotto la leggenda «Certificato Nominativo» è posta la dicitura «di nuda proprietà»; segue, sotto la dicitura «Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, etc.», la leggenda «Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto dal 1° maggio e dal 1° novembre di ogni - anno (segue spazio) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario».

Il rovescio è identico a quello dei certificati nominativi di piena proprietà.

Art. 7.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse *con*, ovvero *senza*, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

nel prospetto, la leggenda «Certificato Nominativo» è sostituita da quella «Certificato d'usufrutto».

A circa metà dello spazio riservato al nominativo del titolare, è posta la leggenda «con annotazione che l'usufrutto spetta a» (segue spazio), per riportare l'indicazione relativa all'usufruttuario.

Al di sotto della dicitura «Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, etc.», è posta la leggenda, su due righe, «Le rate semestrali sono pagabili dal 1° maggio e dal 1° novembre di ogni anno *con* (ovvero *senza*) deposito - del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario».

Nei tagliandi relativi al pagamento degli interessi semestrali, sotto la leggenda «Relativo al Certificato N.», è posta la dicitura «pagabile *con* (ovvero *senza*) fede di vita dell'usufruttuario».

Nel foglio di ruolo, sotto la leggenda «Certificato N.» sono poste le seguenti leggende: «con annotazione che l'usufrutto spetta a» (segue spazio) - con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario».

Il rovescio è uguale a quello del certificato di piena proprietà, con la sola omissione, nella parte destra, della leggenda «Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. d), del Testo Unico 14 febbraio 1963, N. 1343».

Art. 8.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

nel prospetto, al posto dell'indicazione «Certificato Nominativo» è riportata l'altra «Certificato d'usufrutto».

A circa metà dello spazio riservato al nominativo del titolare, è posta la leggenda «con annotazione che l'usufrutto spetta a» (segue spazio), per riportare l'indicazione relativa all'usufruttuario.

Nel foglio di ruolo, sotto la leggenda «Certificato n.» è posta la dicitura «con annotazione che l'usufrutto spetta a» (segue spazio).

Nel rovescio del certificato è omessa la leggenda «Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14 lett. d) etc».

Art. 9.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli, è eseguita nei colori appresso indicati:

Certificati nominativi di piena proprietà:

bruno scuro per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;

bruno chiaro per il fondino.

Certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine:

verde smeraldo per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;

verde chiaro per il fondino.

Certificati nominativi di nuda proprietà:

bruno scuro per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;

bruno chiaro per il fondino.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita:

verdone per le cornici e le leggende;

ocra per il fondino;

arancio bruno per alcune zone del fondino.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita:

bruno scuro per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;

bruno avana per il fondino.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine:

rosso per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;

rosa per il fondino.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore giallo sole.

I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 10.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1986
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 343

86A3612

DECRETO 2 maggio 1986.

Emissione sul mercato internazionale dei capitali di titoli del Tesoro a rimborso variabile per l'importo di dollari USA 100.000.000.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985);

Visto, in particolare, l'art. 8, ultimo comma, della predetta legge n. 887, in virtù del quale il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, può procedere alla ristrutturazione dei propri debiti esteri;

Visto il proprio decreto n 316090/66 in data 1° luglio 1985, con il quale è stata autorizzata l'emissione, sul mercato internazionale, di titoli del Tesoro a cedola variabile per un ammontare di dollari USA 300 milioni, con scadenza 1997 e ad un tasso di interesse pari al LIBID a sei mesi maggiorato di uno «spread» dello 0,25 per cento, determinato mensilmente e pagabile in rate semestrali posticipate;

Attesa l'opportunità di procedere, per il reperimento di fondi da destinarsi alla ristrutturazione di prestiti contratti direttamente dalla Repubblica, ad una emissione obbligazionaria sul mercato internazionale;

Considerato che, alla luce della attuale tendenza del mercato, è possibile emettere titoli a tasso di interesse fisso e, contestualmente, sostituire il tasso fisso con un tasso variabile ottenendo condizioni più favorevoli di quelle normalmente praticate in un prestito contratto direttamente a tasso variabile;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è disposta una emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, per l'importo di 100.000.000 di dollari USA, a rimborso variabile e ad un tasso di interesse fisso pari al 10%, pagabile in rate annuali posticipate.

Art. 2.

Il prestito ha la durata complessiva di tre anni, con inizio nel mese di maggio 1986 e scadenza entro il 31 maggio 1989.

Art. 3.

Il prestito sarà rappresentato da titoli, al portatore o nominativi, in tagli del valore nominale di dollari USA 10.000, o multiplo di tale importo. I titoli possono circolare in Italia e all'estero ed essere acquistati da soggetti residenti nel rispetto della normativa valutaria.

Art. 4.

I titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; conseguentemente, nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui predetti interessi.

In particolare, i titoli e i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dalla imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *a)* e *b)*.

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 5.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango nei confronti di qualsiasi altro prestito estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, nè accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o da emettere salvo che analoga garanzia non venga attribuita anche agli emittendi titoli.

Qualunque portatore dei titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato del capitale e il pagamento degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire al Ministero del tesoro, prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e dalle condizioni dei titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

L'importo per capitale da rimborsarsi all'occorrere dei suddetti eventi, relativamente ad ogni titolo dell'importo nominale di dollari USA 10.000, sarà pari alla somma della «Porzione Decrescente di Rimborso» e della «Porzione Variabile di Rimborso».

La «Porzione Decrescente di Rimborso», relativamente ad ogni titolo suddetto, sarà calcolata adottando le formule sotto riportate:

(a) ove la data di rimborso cada nel periodo tra il 16 maggio 1986 e il 15 maggio 1987:

$$\text{USA \$ } 10.000 - \frac{(\text{USA \$ } 91{,}20 \times gg)}{360}$$

(b) ove la data di rimborso cada nel periodo tra il 16 maggio 1987 e il 15 maggio 1988:

$$\text{USA \$ } 10.000 - \frac{(\text{USA \$ } 91{,}20 \times gg)}{360} - \text{USA \$ } 91{,}20\ (1{,}09088)^{gg/360}$$

(c) ove la data di rimborso cada nel periodo tra il 16 maggio 1988 e il 15 maggio 1989:

$$\text{USA \$ } 10.000 - \frac{(\text{USA \$ } 91{,}20 \times gg)}{360} - \text{USA \$ } 91{,}20\ (1{,}09088)^{gg/360} - \text{USA \$ } 91{,}20\ (1{,}09088)^{1+(gg/360)}$$

Nelle formule sopra riportate l'espressione «gg» significa i giorni trascorsi (compreso il primo ed escluso il giorno di rimborso) dall'inizio di ciascuno dei suddetti periodi, calcolati sulla base di un anno di 360 giorni con dodici mesi di trenta giorni.

La «Porzione Variabile di Rimborso», relativamente ad ogni titolo suddetto, sarà calcolata come segue:

1) cinque giorni lavorativi prima della data di rimborso verrà determinata la media dei prezzi danaro per l'acquisto di obbligazioni del Tesoro statunitense con cedola del 9,25% annuo e scadenza il 15 febbraio 2016 (le «obbligazioni di riferimento») dell'importo di dollari USA 5 milioni, assumendo che il relativo regolamento avvenga il quarto giorno lavorativo antecedente il 15 maggio 1989;

2) sulla base del prezzo medio sub 1), verrà determinato il rendimento alla scadenza delle «obbligazioni di riferimento»;

3) sulla base di tale rendimento alla scadenza, verrà quindi calcolato il corrispondente prezzo di mercato della «obbligazione di riferimento» alla data del 10 aprile 1986 (indice per la determinazione del prezzo di rimborso «IPR»);

4) la «Porzione Variabile di Rimborso» sarà quindi calcolata sulla base della seguente formula:

Porzione variabile di rimborso =

$$= \text{USA \$ } 10.000 \times \frac{(\text{IPR} - 123{,}500000)}{100}$$

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 6.

Il prezzo di emissione dei titoli di cui al presente decreto e stabilito, in dollari USA, nella misura del 100,375% del valore nominale dei titoli stessi.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto della provvigione e delle spese di cui al successivo art. 8, dovrà essere effettuato dal consorzio di collocamento del prestito entro il mese di maggio 1986.

Art. 7.

Il finanziamento verrà rimborsato entro il 31 maggio 1989. L'importo da rimborsare per ogni titolo, del valore nominale di dollari USA 10.000, verrà calcolato come segue:

a) cinque giorni lavorativi prima della scadenza del prestito (maggio 1989) verrà determinata la media dei prezzi danaro per l'acquisto di obbligazioni del Tesoro statunitense con cedola del 9,25% annuo e scadenza il 15 febbraio 2016 («le obbligazioni di riferimento»);

b) sulla base del prezzo medio sub *a)*, verrà determinato il rendimento alla scadenza delle «obbligazioni di riferimento» dell'importo di dollari USA 5 milioni, assumendo che il regolamento relativo avvenga il quarto giorno lavorativo antecedente il 15 maggio 1989;

c) sulla base di tale rendimento alla scadenza, verrà quindi calcolato il corrispondente prezzo di mercato delle «obbligazioni di riferimento» alla data del 10 aprile 1986 (indice per la determinazione del prezzo di rimborso: «IPR»);

d) il prezzo di rimborso dei titoli sarà calcolato sulla base della seguente formula:

Prezzo di rimborso =

$$= \text{dollari USA } 10.000 \times \frac{(\text{«IPR»} - 26{,}491782)}{100}$$

Art. 8.

Il Tesoro stipulerà, secondo gli usi internazionali, un accordo con un consorzio guidato dalla Nomura International Limited (Nomura) per la assunzione a fermo e il collocamento del prestito.

La stampa dei titoli sarà curata dalla Nomura, che provvederà anche alla consegna degli stessi alle altre banche interessate.

Il Tesoro riconoscerà alla Nomura, che potrà retrocederle in tutto o in parte al sindacato di collocamento o alle altre banche interessate, una provvigione una tantum dell'1,375% dell'ammontare nominale del prestito, nonchè una commissione di 75.000 dollari USA a titolo di rimborso delle spese legali, di pubblicità, di documentazione, per la stampa dei titoli e la loro distribuzione e a ristoro di tutte le altre spese relative al servizio del prestito.

Art. 9.

Al fine del pagamento delle cedole e del rimborso del capitale, il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali, le quali riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o dalle aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o altra azienda di credito incaricata, conseguenti al servizio finanziario del prestito saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 10.

La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinati, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli e delle cedole, hanno giurisdizione esclusiva i Tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di

Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonchè dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale amministratore di Stato sovrano.

Art. 11.

Contestualmente alla emissione del prestito, il Tesoro stipulerà con la Morgan Guaranty Trust Company of New York (Morgan) un accordo in virtù del quale:

a) il ricavo del prestito, al netto della provvigione e delle spese di cui all'art. 8 del presente decreto, viene ceduto alla Morgan contro versamento, al Tesoro, di dollari USA 100.000.000, che verranno accreditati presso la Banca all'uopo indicata dal Tesoro, da ritrasferirsi alla Morgan entro il maggio 1989;

b) il Tesoro si impegna a corrispondere alla Morgan, con cadenza trimestrale fino al maggio 1989, sull'ammontare di dollari USA 100.000.000, un importo pari al LIBOR a tre mesi diminuito di 45 centesimi, calcolato e quotato secondo gli usi internazionali, contro pagamento, da parte della Morgan, di importi pari a quelli dovuti per interessi e rimborso del capitale sul prestito di cui all'art. 1 del presente decreto;

c) ove, ai sensi del citato accordo, il Tesoro sia alle medesime date creditore e debitore di somme, i pagamenti da scambiarsi tra il Tesoro e la Morgan, ai sensi dell'accordo medesimo, avverranno esclusivamente per il saldo netto.

Le somme dovute alla Morgan per effetto dell'operazione di cui al comma precedente saranno regolate tramite la Banca d'Italia o altre aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o altre aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 12.

In attuazione delle finalità indicate in premessa:

a) il netto ricavo dell'operazione di cui al presente decreto verrà utilizzato dal Tesoro per l'acquisto alla pari dalla Bank of America International Limited e contestuale annullamento — per un importo capitale di dollari USA 100.000.000 — di titoli dell'emissione della Repubblica italiana di dollari USA 300.000.000, autorizzata con proprio decreto n. 316090/66 in data 1° luglio 1985, citato in premessa;

c) il Tesoro stipulerà con Bank of America National Trust and Saving Association e con Bank of America International Limited una modifica all'accordo in data 25 luglio 1985, autorizzato ai sensi del citato decreto n. 316090/66 in data 1° luglio 1985, per effetto della quale la controparte rinuncia, senza corrispettivo, al diritto ai pagamenti — da effettuarsi da parte del Tesoro nei casi in cui la misura del tasso di interesse variabile sui titoli di cui al precedente punto *a*) ecceda il 12,875% per anno — limitatamente ad una quota di dollari USA 100.000.000 dell'ammontare totale di detto accordo.

Art. 13.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1986, valutati in lire 7 miliardi, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale relativi agli anni finanziari dal 1987 al 1989 faranno carico sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1986
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 213

86A3691

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 13 maggio 1986.

Determinazione dei particolari dispositivi e mezzi tecnici per l'accertamento delle infrazioni ai limiti di velocità, ai sensi dell'art. 511 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, recante il regolamento di esecuzione del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 631 e relativi decreti ministeriali di esecuzione in data 29 ottobre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301/1977), che fissano limiti generali di velocità che i veicoli a motore sono tenuti ad osservare durante la circolazione stradale;

Visti i propri decreti ministeriali 6 dicembre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 338/1977) e 3 maggio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 122/1979) che stabiliscono particolari limiti di velocità per gli autoveicoli di peso a pieno carico superiori a 80 quintali;

Attesa la necessità di preordinare — a fronte all'elevato numero di veicoli circolanti — i mezzi tecnici di controllo della velocità dei detti veicoli, nonché di regolamentare l'uso da parte dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 137 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 393/1959;

Vista la nota in data 31 luglio 1985, numero 300/A/53451/111/20/3, con la quale il Ministero dell'interno ha prospettato l'opportunità di più ampia diversificazione degli strumenti, mezzi tecnici e dispositivi che possono essere ammessi per gli scopi sovradetti;

Considerato che l'art. 511 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1959 fa obbligo a questo Ministero di «stabilire i particolari dispositivi e mezzi tecnici per l'accertamento delle infrazioni ai limiti di velocità»;

Ravvisata la necessità e opportunità di determinare nel merito;

Decreta:

Art. 1.

Per l'accertamento delle infrazioni ai limiti di velocità, che debbono essere osservati dai conducenti dei veicoli a motore circolanti sulle strade, sono stabiliti i seguenti dispositivi e mezzi tecnici:

a) dispositivi specificatamente costruiti per la misura della velocità dei veicoli a motore, che siano conformi al prototipo omologato da questo Ministero ai sensi e per gli effetti degli articoli 511 e 607 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1959;

b) mezzi tecnici con specifici, da utilizzarsi nei casi di indisponibilità del dispositivo omologato e di ligittima presunzione di grave violazione, eccedente di oltre 10 km/ora la massima velocità consentita.

Art. 2.

I mezzi tecnici di cui al precedente articolo afferiscono la constatazione della velocità per via indiretta, desumendola:

a) dalle annotazioni del «cronotachigrafo» di cui sono equipaggiati i veicoli obbligati dalla legge 13 novembre 1978, n. 727;

b) dalle annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio, per raffronto con la distanza tra i caselli stessi, quale risulta da apposita dichiarazione dell'ente concessionario o gestore;

c) dalle evidenze del tachimetro dei veicoli a motore facenti parte della dotazione di servizio dei soggetti di cui all'art. 137 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/1959, sempreché il rilevamento venga effettuato seguendo il trasgressore a distanza e velocità costanti.

Art. 3.

Alla determinazione della velocità effettuata con uno dei dispositivi indicati alla lettera *a)* del precedente art. 1 sono apportate correzioni, a favore del trasgressore, che tengano conto dell'errore assoluto proprio dello strumento e dell'errore sistematico e/o casuale conseguente alla procedura seguita nel caso di specie.

Salva diversa determinazione analitica, qualora si faccia ricorso ai mezzi tecnici di cui alla lettera *b)* dell'art. 1, come specificati nell'art. 2 del presente decreto, alla determinazione della velocità è associato l'errore relativo — a favore del trasgressore — pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 120 km/ora, ovvero pari o superiore a 120 km/ora.

Art. 4.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1986

Il Ministro: NICOLAZZI

86A3692

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 14 maggio 1986.

Modifica dell'ordinanza ministeriale 2 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 100, in pari data.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la propria ordinanza in data 2 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 100 del 2 maggio 1986, con la quale venivano disposte, in via di urgenza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, misure cautelari per la sanità pubblica con effetto su tutto il territorio nazionale, in relazione alla situazione venutasi a determinare a seguito dell'incidente alla Centrale elettronucleare di Chernobyl;

Viste le successive ordinanze in data 9 maggio 1986 e 12 maggio 1986 pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 107 del 10 maggio 1986 e n. 108 del 12 maggio 1986;

Considerato che la favorevole evoluzione del fenomeno di radioattività ambientale nelle regioni Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, consente di ritenere cessate le ragioni di cautela che avevano motivato le misure previste con la predetta ordinanza, limitatamente alle verdure fresche raccolte nei predetti territori;

Ritenuto altresì opportuno adottare misure idonee ad evitare distorsioni nell'applicazione delle conseguenti disposizioni;

Ordina:

Art. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza nelle regioni Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, sono aboliti i divieti di vendita e di somministrazione stabiliti con l'ordinanza 2 maggio 1986, limitatamente alle verdure fresche raccolte nelle predette regioni.

Resta fermo il divieto di vendere al pubblico nel rimanente territorio nazionale le verdure fresche di cui al precedente comma, raccolte nelle regioni ivi indicate, nonché di introdurre nelle regioni stesse le verdure fresche raccolte nel rimanente territorio, fatta eccezione per Sicilia, Sardegna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

Art. 2.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare le disposizioni della presente ordinanza, la quale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1986

Il Ministro: DEGAN

86A3765

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 29 gennaio 1986, n. **170.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Pietro Piovani, per gli studi vichiani», in Napoli.

N. 170. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione «Pietro Piovani per gli studi vichiani», in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1986
Registro n. 10 Beni culturali, foglio n. 329

86G0489

DECRETO 10 febbraio 1986, n. **171.**

Autorizzazione al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri, in Roma, ad accettare una donazione.

N. 171. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, il Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri, in Roma, viene autorizzato ad accettare la donazione, consistente in un immobile sito in Besozzo (Varese), via Michelino da Besozzo n. 14, censito al nuovo catasto edilizio urbano di Besozzo alla partita n. 2674, mappale n. 1938 sub 1 e 2, del valore stimato di L. 155.000.000, disposta dalla dott.ssa Ornella Contini con atto 18 ottobre 1984, n. 12977 di repertorio e n. 2469 di raccolta, a rogito dott. Franco Zito, notaio in Milano e registrato a Gavirate (Varese) in data 24 ottobre 1984 al n. 1655.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1986
Registro n. 11 Difesa, foglio n. 229

86G0444

DECRETO 10 febbraio 1986, n. **172.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare una eredità.

N 172. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in un deposito amministrato di cartelle fondiarie ed in un libretto nominativo n. 14/14539 presso la succursale n. 16 del Banco di San Paolo di Torino per un valore totale di L. 4.605.090, disposta dalla sig.ra Chierici Angela con testamento olografo 10 febbraio 1978, pubblicato in data 1° febbraio 1979, n. 40621 di repertorio e n. 1566 di raccolta, a rogito dott. Giuseppe Tomaselli, notaio in Chieri (Torino), registrato a Chieri in data 12 febbraio 1979 al n. 196.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1986
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 45

86G0445

DECRETO 10 febbraio 1986, n. **173.**

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare un legato.

N. 173. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella quota di ½ dei beni mobili, libretto a risparmio e conti correnti per complessive L. 127.895.497 — quota di un ½ uguale L. 63.943.738 meno L. 21.000.000 di passività restano L. 42.943.736 — disposto dal rev. Corengia Antonio con testamento olografo 10 maggio 1982, pubblicato in data 11 novembre 1983, n. 24222/8565 di repertorio, a rogito dott. Achille Cornelio, notaio in Como, registrato a Como in data 16 novembre 1983 al n. 5148.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1986
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 47

86G0446

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 87

Corso dei cambi dell'8 maggio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1494 —	1494 —	1494,50	1494 —	1494 —	—	1494 —	1494 —	1494 —	1494 —
Marco germanico	686,30	686,30	686,50	686,30	686,30	—	686,30	686,30	686,30	686,30
Franco francese	215,45	215,45	215,30	215,45	215,45	—	215,25	215,45	215,45	215,45
Fiorino olandese	609,15	609,15	609,50	609,15	609,19	—	609,60	609,15	609,15	609,18
Franco belga	33,642	33,642	33,63	33,642	33,642	—	33,644	33,642	33,642	33,65
Lira sterlina	2314 —	2314 —	2315 —	2314 —	2314 —	—	2315,50	2314 —	2314 —	2314 —
Lira irlandese	2093 —	2093 —	2092,30	2093 —	2093 —	—	2092 —	2093 —	2093 —	—
Corona danese	185,60	185,60	185,60	185,60	185,60	—	185,60	185,60	185,60	185,60
Dracma	10,90	10,90	10,94	10,90	—	—	10,96	10,90	10,90	—
E.C.U.	1475,10	1475,10	1476,75	1475,10	1475,10	—	1474,80	1475,10	1475,10	1475,10
Dollaro canadese	1080,70	1080,70	1085 —	1080,70	1080,70	—	1081,40	1080,70	1080,70	1080,70
Yen giapponese	9,151	9,151	9,14	9,151	9,151	—	9,15	9,151	9,151	9,15
Franco svizzero	824 —	824 —	824,50	824 —	824 —	—	824,25	824 —	824 —	824 —
Scellino austriaco	97,595	97,595	97,60	97,595	97,595	—	97,62	97,595	97,595	97,59
Corona norvegese	216,05	216,05	216,50	216,05	216,05	—	216 —	216,05	216,05	216,05
Corona svedese	212,80	212,80	213,50	212,80	212,80	—	213,40	212,80	212,80	212,80
FIM	303 —	303 —	303 —	303 —	303 —	—	303,20	303 —	303 —	—
Escudo portoghese	10,20	10,20	10,25	10,20	10,22	—	10,25	10,20	10,20	10,22
Peseta spagnola	10,803	10,803	10,82	10,803	10,803	—	10,804	10,803	10,803	10,80
Dollaro australiano	1110,75	1110,75	1110 —	1110,75	1110,75	—	1110 —	1110,75	1110,75	1110,75

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 maggio 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1494 —
Marco germanico	686,300
Franco francese	215,350
Fiorino olandese	609,395
Franco belga	33,643
Lira sterlina	2314,750
Lira irlandese	2092,500
Corona danese	185,600
Dracma	10,930
E.C.U.	1474,950
Dollaro canadese	1081,050
Yen giapponese	9,150
Franco svizzero	824,125
Scellino austriaco	97,607
Corona norvegese	216,025
Corona svedese	213,100
FIM	303,100
Escudo portoghese	10,235
Peseta spagnola	10,803
Dollaro australiano	1110,375

Media dei titoli dell'8 maggio 1986

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	68,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,500
» 6% » » 1972-87	97,500
» 9% » » 1975-90	98,500
» 9% » » 1976-91	98 —
» 10% » » 1977-92	95 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,300
Certificati di credito del Tesoro 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	87,750
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,750
» » » » EFIM 1-8-1988	101 —
» » » » 1- 6-1982/86	100 —
» » » » 1- 7-1982/86	100,250
» » » » 1- 7-1983/86	100 —
» » » » 1- 8-1982/86	100,300
» » » » 1- 8-1983/86	100,050
» » » » 1- 9-1982/86	100,350
» » » » 1- 9-1983/86	100,200
» » » » 1-10-1982/86	100,625
» » » » 1-10-1983/86	100,450
» » » » 1-11-1982/86	101,450
» » » » 1-12-1982/86	101,250
» » » » 1- 1-1983/87	101,150
» » » » 1- 2-1983/87	101,150
» » » » 1- 3-1983/87	101,700
» » » » 1- 4-1983/87	101,600
» » » » 1- 5-1983/87	101,700
» » » » 1- 6-1983/87	101,550
» » » » 1-11-1983/87	101,350
» » » » 1-12-1983/87	100,800
» » » » 1- 1-1984/88	100,225
» » » » 1- 2-1984/88	100,225
» » » » 1- 3-1984/88	100,100
» » » » 1- 4-1984/88	100,650
» » » » 1- 5-1984/88	101,350
» » » » 1- 6-1984/88	100,700
» » » » 1- 7-1983/88	101,550
» » » » 1- 8-1983/88	101,600
» » » » 1- 9-1983/88	101,375

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1983/88	101,900
» » » » 1- 7-1990	98,950
» » » » 1- 8-1990	98,900
» » » » 1- 9-1990	98,925
» » » » 1-11-1983/90	103,500
» » » » 1-12-1983/90	102,700
» » » » 1- 1-1984/91	102,200
» » » » 1- 2-1984/91	102,100
» » » » 1- 3-1984/91	100,875
» » » » 1- 4-1984/91	101,450
» » » » 1- 5-1984/91	101,750
» » » » 1- 6-1984/91	101,150
» » » » 1- 7-1984/91	100,300
» » » » 1- 8-1984/91	100,300
» » » » 1- 9-1984/91	100,400
» » » » 1-10-1984/91	100,350
» » » » 1-11-1984/91	100,775
» » » » 1-12-1984/91	100,075
» » » » 1- 1-1992	100,100
» » » » 1- 2-1992	99,300
» » » » 1- 2-1995	100,150
» » » » 1- 3-1995	98,225
» » » » 1- 4-1995	98,575
» » » » 1- 5-1995	98,600
» » » » 1- 6-1995	98,150
» » » » 1- 7-1995	98,650
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1- 7-1986	99,975
» » » 13,50% 1-10-1986	100,750
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,375
» » » 12 % 1- 2-1988	102,450
» » » 12 % 1- 3-1988	102,850
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,150
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,150
» » » 12,50% 1-10-1988	103,350
» » » 12,50% 1-11-1988	103,525
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	115,300
» » » » 22-11-1982/89 13%	113,250
» » » » 1983/90 11,50%	109,750
» » » » 1984/91 11,25%	109 —
» » » » 1984/92 10,50%	109,750
» » » » 1985/93 9,60%	105,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M08056

MINISTERO DEL TESORO

N. 88

Corso dei cambi del 9 maggio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1497,25	1497,25	1497,25	1497,25	1497,25	1497,25	1497,25	1497,25	1497,25	1497,25
Marco germanico	686,06	686,06	686,70	686,06	686,30	686,13	686,20	686,06	686,06	686,05
Franco francese	215,35	215,35	215,30	215,35	215,45	215,37	215,40	215,35	215,35	215,35
Fiorino olandese	609,60	609,60	609,70	609,60	609,19	609,55	609,50	609,60	609,60	609,60
Franco belga	33,667	33,667	33,63	33,667	33,642	33,67	33,68	33,667	33,667	33,66
Lira sterlina	2305,30	2305,30	2306 —	2305,30	2314 —	2305,40	2305,50	2305,30	2305,30	2305,30
Lira irlandese	2091,25	2091,25	2092,30	2091,25	2093 —	2090,85	2090,40	2091,25	2091,25	—
Corona danese	185,55	185,55	185,60	185,55	185,60	185,55	185,56	185,55	185,55	185,85
Dracma	10,945	10,945	10,94	10,945	—	—	10,945	10,945	10,945	—
E.C.U.	1474,40	1474,40	1475,50	1474,40	1475,10	1474,60	1474,80	1474,40	1474,40	1474,40
Dollaro canadese	1083,80	1083,80	1085 —	1083,80	1080,70	1084,02	1084,25	1083,80	1083,80	1083,80
Yen giapponese	9,235	9,235	9,25	9,235	9,151	9,23	9,237	9,235	9,235	9,23
Franco svizzero	824,41	824,41	824,50	824,41	824 —	824 —	823,60	824,41	824,41	824,40
Scellino austriaco	97,595	97,595	97,60	97,595	97,595	97,58	97,58	97,595	97,595	97,59
Corona norvegese	215,95	215,95	216,50	215,95	216,05	216 —	216,05	215,95	215,95	215,95
Corona svedese	213,40	213,40	213,50	213,40	212,80	213,57	213,34	213,40	213,40	213,40
FIM	303 —	303 —	303 —	303 —	303 —	303 —	303 —	303 —	303 —	—
Escudo portoghese	10,20	10,20	10,25	10,20	10,22	10,23	10,26	10,20	10,20	10,20
Peseta spagnola	10,782	10,782	10,79	10,782	10,803	10,78	10,786	10,782	10,782	10,78
Dollaro australiano	1114,50	1114,50	1116,50	1114,50	1110,75	1114 —	1113,50	1114,50	1114,50	1114,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 maggio 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1497,25
Marco germanico	686,13
Franco francese	215,375
Fiorino olandese	609,55
Franco belga	33,673
Lira sterlina	2305,40
Lira irlandese	2090,825
Corona danese	185,555
Dracma	10,945
E.C.U.	1474,60
Dollaro canadese	1084,025
Yen giapponese	9,236
Franco svizzero	824,005
Scellino austriaco	97,587
Corona norvegese	216 —
Corona svedese	213,37
FIM	303 —
Escudo portoghese	10,23
Peseta spagnola	10,784
Dollaro australiano	1114 —

Media dei titoli del 9 maggio 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,500
» 6% » » 1972-87	97,500
» 9% » » 1975-90	98,500
» 9% » » 1976-91	98 —
» 10% » » 1977-92	95 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,375
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	91,300
Certificati di credito del Tesoro 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	87,750
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,750
» » » » EFIM 1-8-1988	101,150
» » » » 1- 6-1982/86	99,975
» » » » 1- 7-1982/86	100,200
» » » » 1- 7-1983/86	100 —
» » » » 1- 8-1982/86	100,400
» » » » 1- 8-1983/86	99,975
» » » » 1- 9-1982/86	100,350
» » » » 1- 9-1983/86	100,200
» » » » 1-10-1982/86	100,700
» » » » 1-10-1983/86	100,375
» » » » 1-11-1982/86	101,400
» » » » 1-12-1982/86	101,300
» » » » 1- 1-1983/87	101,175
» » » » 1- 2-1983/87	101,150
» » » » 1- 3-1983/87	101,450
» » » » 1- 4-1983/87	101,475
» » » » 1- 5-1983/87	101,750
» » » » 1- 6-1983/87	101,600
» » » » 1-11-1983/87	101,325
» » » » 1-12-1983/87	100,800
» » » » 1- 1-1984/88	100,250
» » » » 1- 2-1984/88	100,225
» » » » 1- 3-1984/88	100,050
» » » » 1- 4-1984/88	100,650
» » » » 1- 5-1984/88	101,200
» » » » 1- 6-1984/88	100,600
» » » » 1- 7-1983/88	101,525
» » » » 1- 8-1983/88	100,725
» » » » 1- 9-1983/88	101,375
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1983/88	101,850
» » » » 1- 7-1990	98,950
» » » » 1- 8-1990	98,975
» » » » 1- 9-1990	98,825
» » » » 1-11-1983/90	103,400
» » » » 1-12-1983/90	102,675
» » » » 1- 1-1984/91	102,275
» » » » 1- 2-1984/91	102,175
» » » » 1- 3-1984/91	100,900
» » » » 1- 4-1984/91	101,525
» » » » 1- 5-1984/91	101,800
» » » » 1- 6-1984/91	101,150
» » » » 1- 7-1984/91	100,400
» » » » 1- 8-1984/91	100,425
» » » » 1- 9-1984/91	100,425
» » » » 1-10-1984/91	100,425
» » » » 1-11-1984/91	100,800
» » » » 1-12-1984/91	100,125
» » » » 1- 1-1992	100,175
» » » » 1- 2-1992	99,275
» » » » 1- 2-1995	100,050
» » » » 1- 3-1995	98,250
» » » » 1- 4-1995	98,550
» » » » 1- 5-1995	98,700
» » » » 1- 6-1995	98,250
» » » » 1- 7-1995	98,675
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1- 7-1986	99,975
» » » 13,50% 1-10-1986	100,625
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,375
» » » 12 % 1- 2-1988	102,075
» » » 12 % 1- 3-1988	102,750
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,100
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,925
» » » 12,50% 1-10-1988	103,250
» » » 12,50% 1-11-1988	103,525
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,025
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,900
» » » » 22-11-1982/89 13%	112,675
» » » » 1983/90 11,50%	109,475
» » » » 1984/91 11,25%	109,250
» » » » 1984/92 10,50%	109,500
» » » » 1985/93 9,60%	105 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M09056

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto della Banca del Monte di Foggia «Domenico Siniscalco-Ceci» - Monte di credito su pegno di seconda categoria.

Con decreto emanato in data 16 aprile 1986 è stata approvata la modifica dell'art. 41 dello statuto della Banca del Monte di Foggia «Domenico Siniscalco-Ceci» - Monte di credito su pegno di seconda categoria, con sede in Foggia.

86A3587

Abilitazione di azienda di credito ad effettuare operazioni di debito pubblico

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 6 maggio 1986, la Cassa rurale ed artigiana di Boves soc. coop. a r. ill., con sede in Boves (Cuneo), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

86A3649

Revoca di accreditamento di notaio

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età, del notaio dott. Vito Di Giovanni, esercente in Palermo, con decreto ministeriale 2 maggio 1986, è stato revocato, con effetto dal 10 giugno 1986, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Palermo conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 7 settembre 1947.

86A3626

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 12 aprile 1986 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Stampa casertana a r.l., in Caserta, costituita per rogito D'Alessio in data 10 gennaio 1972, rep. n. 21976, reg. soc. n. 13/72;

2) società cooperativa edilizia Sole e Verde a r.l., in Caserta, costituita per rogito Schettini in data 3 dicembre 1973, rep. n. 4122, reg. soc. n. 268;

3) società cooperativa edilizia Caserta 74 a r.l., in Caserta, costituita per rogito D'Alessio in data 4 maggio 1974, rep. n. 26145, reg. soc. n. 203;

4) società cooperativa edilizia Tiziana a r.l., in Caserta, costituita per rogito Musto in data 8 giugno 1976, rep. n. 17025, reg. soc. n. 179/76;

5) società cooperativa edilizia Pulsar I, in Caserta, costituita per rogito Musto in data 17 giugno 1974, rep. n. 11969, reg. soc. n. 243/74;

6) società cooperativa edilizia Rossella a r.l., in Caserta, costituita per rogito Musto in data 10 gennaio 1974, rep. n. 10547, reg. soc. n. 40/74;

7) società cooperativa edilizia Maclara a r.l., in Caserta, costituita per rogito Di Caprio in data 28 marzo 1977, rep. n. 196192/10146, reg. soc. n. 125;

8) società cooperativa di produzione e lavoro Freccia del Sud a r.l., in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Coppola in data 20 novembre 1959, rep. n. 36354, reg. soc. n. 6;

9) società cooperativa edilizia Rinascita socialista casertana a r.l., in Caserta, costituita per rogito Di Caprio in data 21 febbraio 1976, rep. n. 194117, reg. soc. n. 75/76;

10) società cooperativa edilizia Un tetto per tutti a r.l., in Caserta, costituita per rogito Di Caprio in data 21 febbraio 1976, rep. n. 194120, reg. soc. n. 74/76;

11) società cooperativa edilizia Artemide a r.l., in Caserta, costituita per rogito Musto in data 14 marzo 1974, rep. n. 11118, reg. soc. n. 125;

12) società cooperativa edilizia Viribus Pollens a r.l., in Caserta, costituita per rogito Musto in data 10 maggio 1974, rep. n. 11643, reg. soc. n. 186;

13) società cooperativa edilizia Città del Sole a r.l., in Caserta, costituita per rogito Musto in data 26 settembre 1973, rep. n. 8643, reg. soc. n. 214;

14) società cooperativa edilizia La Famiglia a r.l., in Carinola (Caserta), costituita per rogito Fiordiliso in data 2 ottobre 1979, rep. n. 118, reg. soc. n. 382;

15) società cooperativa edilizia Stella d'argento a r.l., in Casagiove (Caserta), costituita per rogito D'Alessio in data 24 aprile 1971, rep. n. 20661, reg. soc. n. 51;

16) società cooperativa agricola La Nuovo Castellana a r.l., in Castelvolturno (Caserta), costituita per rogito Gisolfi in data 29 aprile 1976, rep. n. 9995, reg. soc. n. 151;

17) società cooperativa di produzione e lavoro Drago a r.l., in Dragoni (Caserta), costituita per rogito Matano in data 9 novembre 1981, rep. n. 7855, reg. soc. n. 1412;

18) società cooperativa di consumo Carovita a r.l., in Frignano (Caserta), costituita per rogito Lupoli in data 30 marzo 1979, rep. n. 152, reg. soc. n. 188;

19) società cooperativa di produzione e lavoro Facchinaggio merci e movimento di prodotti ortofrutticoli - Fa.Mer.Mo. a r.l., già Fa.Mer.M.O., in Maddaloni (Caserta), costituita per rogito Barletta in data 5 agosto 1977, rep. n. 2236, reg. soc. n. 281;

20) società cooperativa edilizia Vittoria a r.l., in Riardo (Caserta), costituita per rogito d'Ambrosio in data 17 giugno 1975, rep. n. 1724, reg. soc. n. 149;

21) società cooperativa di produzione e lavoro Conte Ugolino a r.l., in Sant'Arpino (Caserta), costituita per rogito Di Caprio in data 22 febbraio 1982, rep. n. 9546, reg. soc. n. 1606;

22) società cooperativa di produzione e lavoro San Vito a r.l., in Sessa Aurunca (Caserta), costituita per rogito Girfatti in data 5 febbraio 1961, rep. n. 10048/2256, reg. soc. n. 25/61;

23) società cooperativa di produzione e lavoro Casi-Amica a r.l., in Teano (Caserta), costituita per rogito Ferraro in data 5 novembre 1981, rep. n. 4787, reg. soc. n. 1250;

24) società cooperativa di produzione e lavoro Pro Vita a r.l., in Vitulazio (Caserta), costituita per rogito Matano in data 18 febbraio 1982, rep. n. 8767, reg. soc. n. 1491;

25) società cooperativa edilizia Raffaele Fusco a r.l., in Lacedonia (Avellino), costituita per rogito Piroli in data 25 ottobre 1980, rep. n. 340, reg. soc. n. 355.

86A3567

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di lettere e filosofia:
filosofia medioevale e umanistica.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di medicina veterinaria:
clinica chirurgica veterinaria.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:
storia del Risorgimento;
letteratura latina.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A3565

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Presidente dell'A.I.M.A., datato 12 aprile 1984, n. 05718 e pubblicato nel supplemento n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984, con il quale è stato istituito presso l'A.I.M.A. l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Sentito il parere obbligatorio — previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della citata legge n. 610 — espresso dal comitato consultivo nazionale, nelle sedute del 1° ottobre 1985, 6 dicembre 1985, 31 gennaio 1986 e 18 aprile 1986, in ordine all'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo degli assuntori;

Considerato che il sottoindicato organismo associativo — su parere conforme del nominato organo consultivo — è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica previsti dal citato decreto ministeriale 12 aprile 1984 ed hanno presentato domanda e documentazioni rispondenti alle modalità per l'iscrizione indicate nel già menzionato decreto ministeriale;

Nelle sedute del 10 ottobre 1985, 17 dicembre 1985, 28 febbraio 1986 e 23 aprile 1986;

Delibera:

È iscritto all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A. istituito con decreto ministeriale 12 aprile 1984, n. 05718, l'Associazione italiana allevatori, con sede in Roma, per la categoria merceologica con le capacità ricettive, le circoscrizioni territoriali di operatività e ubicazione di strutture indicate nell'allegato prospetto e che sostituisce completamente quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 dell'11 maggio 1985.

Roma, addì 23 aprile 1986

(*Seguono le firme*)

N. Progr.	Matricola	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa Totale tonnellate	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza tonnellate
23	0028	II Carni	Associazione italiana allevatori - A.I.A. Ente morale (D.P.R. n. 1051 del 27-10-1950), via G. Tomasetti n. 9, Roma	241.580	Abruzzo	1) Eurofrigor S.r.l. - Controguerra (Teramo)	6.000
						2) Guido Cinalli S.a.s. - Chieti Scalo (Chieti)	1.000
						conservazione presso:	
						2a) Centralfrigor S.r.l. - San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)	1.500
						3) Magazzini frigoriferi abruzzesi S.p.a. - San Salvo (Chieti)	1.500
					Calabria	1) Sarcarn S.r.l. - Praia Mare (Cosenza)	600
					Campania	1) Industrie frigorifere meridionali Corradetti - Napoli	4.500
						2) Frigo sud S.p.a. - Nocera Superiore (Salerno)	700
					Emilia Romagna	1) Modena terminal S.p.a. - Campogalliano (Modena)	3.000
						2) La Mamianese S.p.a. - Mamiano di Traversetolo (Parma)	5.000
						3) Frigodocks S.p.a. - Campogalliano (Modena)	750
						conservazione presso:	
						3a) Frigoriferi generali S.p.a. - Modena	1.000
						4) Emilfreezer S.r.l. - Guastalla (Reggio Emilia)	1.200
						conservazione presso:	
						4a) Dall'Aglio Arturo - Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia)	500
						5) Irfa S.n.c. - S. Agata sul Saterno (Ravenna)	7.000
						6) P.A.C. S.c.r.l. - Faenza (Reggio Emilia)	180
						conservazione presso:	
						6a) Minguzzi S.r.l. - Alfonsine (Ravenna)	1.100
						6b) Adria frigor S.r.l. - Faenza (Ravenna)	1.600
						6c) Frigor Lugo S.r.l. - Lugo (Ravenna)	1.000
						6d) Fiumi e Botti S.n.c. - Faenza (Ravenna)	350
						6e) Consorzio agrario provinciale - Forlì	150
						7) Frigoriferi di Funo S.a.s. - Funo di Argelato (Bologna)	3.500
						8) Asam - Bologna	800
						conservazione presso:	
						8a) Minguzzi S.r.l. - Alfonsine (Ravenna)	350
						8b) Vivarelli S.d.f. - Bologna	600
						8c) Frigogel S. Lazzaro S.r.l. - S. Lazzaro di Savena (Bologna)	1.300
						9) Eurofrigo S.p.a. - Fiorano (Modena)	2.500

N. Progr.	Matricola	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa Totale tonnellate	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A. Ubicazione	Consistenza tonnellate
						conservazione presso:	
						9a) Impal S.r.l. - Colorno (Reggio Emilia)	1.000
						10) In.Al.Ca. S.p.a. - Castelvetro (Modena)	7.000
						conservazione presso:	
						10a) So.Fri.Co. S.r.l. - Controguerra (Teramo)	2.000
						10b) Modena terminal S.p.a. - Campogalliano (Modena)	3.000
						10c) Magazzini frigoriferi Villaganaceto S.p.a. - (Modena)	1.000
						11) Comacar S.c.r.l. - Voltana di Lugo (Ravenna)	—
						conservazione presso:	
						11a) General frigo di Zanzi & C. S.n.c. - Massalombarda (Ravenna)	1.500
						12) C.C.C.C. - Consorzio cooperativo conservazione carni - Reggio Emilia	3.100
						conservazione presso:	
						12a) Sodele S.n.c. di Villani Jaures & C. - S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia)	1.200
						12b) Centralfrigor S.r.l. - S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)	1.500
						12c) Domini gel S.p.a. - Terzo (Alessandria)	2.000
						13) Be.Ca. S.p.a. - Prunaro di Budrio (Bologna)	1.500
						conservazione presso:	
						13a) Co.Ge.Fr.In. S.p.a. - Castelmaggiore (Bologna)	1.000
						13b) Irfa S.n.c. - S. Agata sul Saterno (Ravenna)	6.000
						13c) Cavicchi Bruno - S. Giovanni Persiceto (Bologna)	1.000
						13d) Italfrigor S.p.a. - Molinella (Bologna)	1.000
						13e) La Fruges S.p.a. - Massalombarda (Ravenna)	1.500
						14) A.C.M. - Azienda cooperativa macellazione - Reggio Emilia	—
						conservazione presso:	
						14a) Sodele S.n.c. di Villani Jaures & C. - S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia)	2.400
						14b) C.C.C.C. - Consorzio cooperativo conservazione carni - Reggio Emilia	600
						15) C.C.M. - Consorzio carni Modena - Modena	—
						conservazione presso:	
						15a) Frigodocks S.p.a. - Campogalliano (Modena)	2.000
						15b) Frig. generali Modena - Modena	500
						16) Europork S.p.a. - Spilamberto (Modena)	500
					Lazio	1) Freddindustria S.p.a. - Aprilia (Roma)	7.000
						2) ICAR S.p.a. - Rieti	1.200
					Lombardia	1) Frigoscandia S.p.a. - Cornaredo (Milano)	3.000
						2) Frigoriferi di Tavazzano S.p.a. - Tavazzano Villavesco (Milano)	1.500
						conservazione presso:	
						2a) Sodele S.n.c. di Villani Jaures & C. - S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia)	500
						3) Ronzoni e Perego S.p.a. - Cisano Bergamasco (Bergamo)	—
						conservazione presso:	
						3a) Casaletto frigo S.r.l. - Casaletto Vaprio (Cremona)	2.300
						3b) Ca.Ri.Plo. - Novara	800
						3c) Frigoriferi riuniti Olona S.p.a. - S. Vittore Olona (Milano)	800
						3d) Brianzi & Samarini S.n.c. - Galbiate (Como)	450
						4) SICPA - Soc. intercons. conserv. prodotti agricoli - Verolanuova (Brescia)	6.000
						conservazione presso:	
						4a) Sodele S.n.c. di Villani Jaures & C. - S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia)	1.000

N. Progr.	Matricola	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa Totale tonnellate	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza tonnellate
						4b) Poker Baby S.r.l. - S. Paolo (Brescia)	1.200
						5) Magazzini generali Ca.Ri.Plo. - Pavia	2.000
						conservazione presso:	
						5a) Magazzini generali Ca.Ri.Plo. - Novara	800
						6) Saval S.r.l. - Seregno (Milano)	1.500
						7) Generalfrigo S.p.a. - Melzo (Milano)	2.000
						conservazione presso:	
						7a) ACSAL S.p.a. - Lissone (Milano)	1.000
						8) Magazzini generali Ca.Ri.Plo. - Cremona	2.000
						9) Ben.Cor. S.p.a. - Vedano al Lambro (Milano)	5.000
						10) Borghetto S.p.a. - Brescia	2.000
						11) Macello coop.vo lavorazione carni - Pegognaga (Mantova)	800
						conservazione presso:	
						11a) Frigodocks S.p.a. - Campogalliano (Modena)	250
						11b) Eurofrutta S.p.a. - Verona	500
						11c) Magazzini generali Ca.Ri.Plo. - Cremona	300
					Marche	1) Central frigor S.r.l. - S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)	40.000
					Piemonte	1) Magazzini generali Ca.Ri.Plo. - Novara	3.200
						2) F.lli Schellino S.n.c. - Formigliana (Vercelli)	10.000
					Puglia	1) ILCA S.p.a. - Modugno (Bari)	6.000
					Sardegna	1) Val.R.Iso. S.p.a. - Uta (Cagliari)	500
						conservazione presso:	
						1a) Tirso trasporti S.p.a. - S. Giusta (Oristano)	1.000
					Sicilia	1) Consorzio magazzini generali della Sicilia - Palermo	1.500
					Toscana	1) Consorzio gestione carni - Chiusi (Siena)	2.500
						2) Iced S.p.a. - Grosseto	1.500
					Umbria	1) Ci.C.Zoo. S.r.l. - Ponte S. Giovanni (Perugia)	1.250
					Veneto	1) Zo.Co. S.r.l. - Cologna Veneta (Verona)	250
						conservazione presso:	
						1a) Eurofrutta S.p.a. - Verona	1.200
						2) Co.Ma.Ve. S.r.l. - Istrana (Treviso)	2.500
						conservazione presso:	
						2a) Alpe Adria S.r.l. - Dosson Casier (Treviso)	1.600
						3) Ente Autonomo mag. generali - Verona	2.500
						4) Co.Pro.Zoo. S.r.l. - Vicenza	700
						5) Co.Re.Zoo. S.r.l. - Badia Polesine (Rovigo)	1.800
						conservazione presso:	
						5a) Frigomar S.p.a. - Trieste	700
						5b) Fridocks S.p.a. - Pozzolo Formigaro (Alessandria)	300
						6) F.lli Tosetto S.a.s. - Campo S. Martino (Padova)	8.000
						7) La Rometta S.r.l. - Cittadella (Padova)	1.500
						8) Grosoli S.p.a. - Cadoneghe (Padova)	2.500
						conservazione presso:	
						8a) Ente mag. generali - Padova	500
						8b) Frigomar S.p.a. - Trieste	2.000
						8c) Frigoriferi di Torreano S.p.a. - Torreano di Martignacco (Udine)	2.500
						8d) Fridocks S.p.a. - Pozzolo Formigaro (Vicenza)	4.000
						8e) Trasfrigo S.r.l. - Pontedassio (Imperia)	5.000
						8f) Eurofrutta S.p.a. - Verona	700
						8g) Safi S.p.a. - Tronchetto (Venezia)	900
						8h) Kerocosmo S.p.a. - Castelnuovo Magra (La Spezia)	1.500
						9) Bellcarni S.r.l. - Stienta (Rovigo)	600

86A3536

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso circoscrizionale, per titoli di servizio ed esami, a due posti di coadiutore dattilografo presso il tribunale amministrativo regionale dell'Umbria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 10 aprile 1964, n. 193;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 15 giugno 1985, n. 282;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma primo, di questa ultima legge, nel ruolo del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, i posti rimasti vacanti e disponibili dopo l'espletamento del concorso bandito in applicazione dell'art. 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138, vanno conferiti mediante concorso, per titoli di servizio ed esami, riservato al personale, che sia stato assunto a norma dell'art. 52, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e che in tale posizione abbia svolto o svolga servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 giugno 1985, n. 282;

Considerato che, in base a quest'ultima legge, con proprio decreto in data 27 agosto 1985, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1985 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 in data 10 ottobre 1985, sono stati banditi quindici concorsi circoscrizionali per la copertura di complessivi centotredici posti che risultavano a quella data, come sopra, vacanti e disponibili nel predetto ruolo, fatto salvo l'eventuale aumento del contingente in conseguenza di rinunce e decadenze dei vincitori del concorso indetto ai sensi dell'art. 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale, preso atto delle rinunce e decadenze intervenute, è stato provveduto all'aumento dei posti messi a concorso con il precedente decreto del 27 agosto 1985;

Considerato che a seguito di rinunce dei vincitori del concorso indetto ai sensi dell'art. 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138, si sono resi disponibili anche due posti presso gli uffici di segreteria del tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, per il quale non era stato bandito il concorso circoscrizionale a norma dell'art. 1 della legge 15 giugno 1985, n. 282;

Ritenuto che occorre indire il concorso anche per la predetta circoscrizione;

Vista la proposta del presidente del Consiglio di Stato e sentito il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso circoscrizionale, per titoli di servizio ed esami, a coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, di cui alla tabella *F* allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, per due posti disponibili presso gli uffici di segreteria del tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, sede di servizio Perugia.

Ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, gli assunti avranno l'obbligo di permanere per almeno cinque anni negli uffici della circoscrizione per la quale hanno concorso e nei quali sono stati assegnati.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale che sia stato assunto temporaneamente presso il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali, a norma dell'art. 52, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 e che in tale posizione abbia svolto o svolga effettivo servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 giugno 1985, n. 282.

Ai fini dell'ammissione è richiesto altresì il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Idoneità fisica all'impiego.

C) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Si prescinde dai limiti di età.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente del Consiglio di Stato.

Art. 4.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo e dirette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, debbono essere presentate alla segreteria generale del tribunale amministrativo regionale dell'Umbria.

Le domande predette dovono essere presentate entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana,

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) l'ufficio presso il quale sono stati assunti a norma dell'art. 52, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e il relativo periodo di servizio;

8) gli ulteriori eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, allegando la relativa documentazione in originale o in copia autenticata in regola con le disposizioni fiscali.

Verrà acquisita d'ufficio la documentazione relativa al servizio prestato ai sensi dell'art. 52, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui il candidato intende siano indirizzate le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio ricevente, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4. circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato ed è composta da un consigliere del tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con funzioni di presidente e da due impiegati del ruolo del personale direttivo in servizio presso la predetta sede.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del ruolo del personale direttivo o di quello di concetto in servizio presso la medesima sede.

Art. 7.

Per i titoli di servizio, che dovranno essere valutati prima dello svolgimento della prova d'esame, la commissione esaminatrice potrà attribuire un punteggio massimo di cinque punti.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. 1): da punti 0,10 a punti 0,60 per ogni mese di servizio prestato ai sensi delll'art. 52, comma primo, della legge 27 aprile 1982, n. 186, sino ad un massimo di cinque mesi e di punti 3: entro i predetti limiti minimo e massimo, il punteggio sarà attribuito sulla base di una relazione che l'amministrazione presso la quale il candidato ha prestato servizio trasmetterà d'ufficio alla commissione esaminatrice, e della quale dovranno risultare, quali parametri di valutazione, la qualità di servizio reso, il rendimento, l'osservazione dell'orario di lavoro e le capacità professionali del candidato;

cat. 2): punti 0,30 per ogni trimestre di servizio svolto presso amministrazioni pubbliche in profilo professionale e qualifica di coadiutore dattilografo, sino ad un massimo di punti 2; il punteggio verrà calcolato sommando tra loro i singoli periodi di servizio valutabile.

Il servizio prestato, a seguito di assunzione in via temporanea disposta ai sensi dell'art. 52, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, è valutabile d'ufficio, limitatamente al periodo triennale di originaria vigenza della predetta disposizione legislativa e quindi con esclusione del servizio prestato in base alla proroga del cennato termine, disposta dall'art. 1, comma sesto, della legge 15 giugno 1985, n. 282.

Gli altri titoli di servizio potranno essere valutati solo se posseduti e documentati entro il termine stabilito per la presentazione delle domande e sempreché la documentazione sia in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 8.

Gli esami consistono in una prova pratica di dattilografia. Questa avrà luogo nella sede, nel giorno e nell'ora, che saranno indicati dalla commissione esaminatrice e che verrano tempestivamente comunicati ai singoli candidati ammessi a sostenerla.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) porto d'armi;

4) tessera postale;

5) passaporto;

6) patente automobilistica;

7) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851;

8) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

La prova consisterà nella copiatura, nel tempo di venti minuti, di un brano dattiloscritto o a stampa e di lunghezza ragguagliata a centoventi battute al minuto.

I candidati che termineranno la copiatura in un tempo minore potranno proseguire la copiatura stessa sino alla scadenza del tempo previsto.

Non è consentita la sostituzione del foglio né l'uso della gomma; le eventuali correzioni saranno eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Ai fini della attribuzione del punteggio si terrà conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato nonché dell'estetica del lavoro. Per ogni tre errori sarà detratto un punto, mentre per ogni duecentoquaranta battute in prosecuzione oltre il testo assegnato sarà attribuito un punto.

La prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla commissione esaminatrice, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 10.

La commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito, con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato, sommando i voti ottenuti nella valutazione dei titoli e nella prova pratica di dattilografia. A parità di merito si osservano le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, è immediatamente efficace.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori, sono, a cura del segretariato generale del Consiglio di Stato, invitati ad assumere servizio, in via provvisoria, presso gli uffici di segreteria del tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, formulata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Essi sono altresì invitati a consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto della presentazione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) titolo originale di studio o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2 lettera C);

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Possono prodursi in esecuzione di tassa da bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà del candidato, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione per la nomina accertate dal competente ufficio del personale al quale la documentazione stessa deve essere trasmessa dal capo dell'ufficio cui è stato assegnato il vincitore del concorso, possono essere regolarizzate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

I vincitori che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al primo comma del precedente art. 11, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa. In tal caso il documento deve essere consegnato a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo, entro il termine sopra stabilito, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione stessa nei termini prescritti o la produzione di documenti affetti da vizi insanabili comportano la decadenza del diritto alla nomina in prova.

Art. 14.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi del sopra richiamato art. 11, se in possesso dei requisiti prescritti, sono nominati in prova, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti medesimi, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1986

p. *Il Presidente:* AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1986
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 136

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi in carta da bollo)
possibilmente dattiloscritta

Avvertenza. — Da far pervenire o presentare alla segreteria generale del tribunale regionale dell'Umbria.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - ROMA

...l... sottoscritt ....
residente oppure domiciliat..... a..
(provincia di ....) in via ....
chiede di essere ammess... al concorso, per titoli di servizio ed esami, a due posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 febbraio 1986 relativamente alla circoscrizione dell'Umbria.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è nat... a .... il giorno...... mese.............. anno ...;
2) è cittadino italiano;
3) è iscritt... nelle liste elettorali del comune di .... oppure .... (1);
4) non ha riportato condanne penali (2);
5) è in possesso del seguente titolo di studio......................... conseguito nell'anno scolastico........... presso .... ,
6) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente .... (3);
7) ha prestato servizio, ai sensi dell'art. 52, primo e secondo comma della legge 27 aprile 1982, n. 186, dal .... al .... presso...;
8) ha altresì prestato servizio presso le seguenti altre pubbliche amministrazioni: dal .... al .... presso .... in qualità di .... dal .... al .... presso .... in qualità di .... (4) come risulta dalla allegata documentazione;

9) ha conseguito i seguenti altri titoli di servizio .... come risulta dalla allegata documentazione;

Indirizzo presso il quale desidera che gli siano inviate le comunicazioni inerenti al concorso..

Data, ...

Firma (5) ....

---

(1) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(3) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(4) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(5) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte di uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

86A3632

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi centotrentasei tenenti in servizio permanente del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri e del ruolo tecnico-amministrativo delle altre Armi e dei Corpi dell'Esercito.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali, dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, relativa a provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per la nomina a tenente in servizio permanente dei sottonotati ruoli degli ufficiali dell'Esercito:

a) concorso per trentacinque posti nel ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli maggiori in servizio permanente dell'arma stessa;

b) concorso per centouno posti nel ruolo tecnico-amministrativo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dei corpi dell'Esercito, riservato ai marescialli maggiori in servizio permanente delle Armi e dei Corpi stessi.

Ai fini della partecipazione ai suddetti concorsi i sottufficiali dovranno essere in servizio permanente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed essere in possesso, alla stessa data, dei seguenti requisiti:

1) aver maturato almeno un anno di permanenza nel grado di maresciallo maggiore;

2) aver riportato negli ultimi cinque anni qualifica non inferiore a «superiore alla media».

Art. 2.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica al comando del reparto od ente dal quale i concorrenti dipendono.

Esse dovranno essere redatte su carta bollata e dirette al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, secondo lo schema riportato nell'allegato 2 al presente decreto.

Il candidato dovrà indicare nella domanda:

grado, Arma (o Corpo), cognome, nome, luogo e data di nascita;
lo stato civile;
il reparto o l'ente presso cui presta servizio;
il concorso cui intende partecipare;
le eventuali condanne penali riportate.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente presso il quale il sottufficiale presta servizio o in uno degli altri modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 3.

I comandi competenti a ricevere le domande dovranno indicare sulle stesse, con dichiarazione in calce o mediante bollo d'ufficio, la data di presentazione e trasmetterle subito:

a) al comando generale dell'Arma dei carabinieri, se rivolte alla partecipazione al concorso per il ruolo tecnico-operativo dell'Arma stessa;

b) al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'esercito - 1ª Divisione, se rivolte alla partecipazione al concorso per il ruolo tecnico-amministrativo delle altre Armi e dei corpi dell'esercito.

I comandi suddetti dovranno, altresì, trasmettere, unitamente alle domande o comunque entro i successivi trenta giorni, rispettivamente al comando generale dell'Arma dei carabinieri o al Ministero della difesa, i seguenti documenti:

1) copia integrale del foglio matricolare;
2) cartella personale;
3) dichiarazione di completezza della cartella personale rilasciata dal sottufficiale.

Detti documenti dovranno essere aggiornati alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande stesse.

Art. 4.

Il Ministro della difesa può escludere in ogni momento dal concorso, con provvedimento motivato, qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Per la valutazione delle prove d'esame sarà nominata, con successivo decreto ministeriale, per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, una commissione formata da cinque membri tratti dai componenti ordinari o supplenti della commissione permanente di avanzamento di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

Ciascuna commissione sarà presieduta dall'ufficiale più elevato in grado o, a parità di grado, più anziano; le funzioni di segretario saranno svolte dall'ufficiale meno elevato in grado o, a parità di grado, meno anziano.

Art. 6.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove;

a) prova scritta di cultura generale, della durata di sei ore;

b) prova orale in materie d'interesse generale e professionale, inclusa la cultura civica, della durata massima di quaranta minuti.

I programmi delle prove d'esame sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8,30, nei giorni sottoindicati per ciascun concorso:

concorso per la nomina di trentacinque tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli maggiori in servizio permanente dell'Arma stessa: *29 ottobre 1986 - aule «A» e «C»;*

concorso per la nomina di 101 tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico-amministrativo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dei Corpi dell'Esercito, riservato ai marescialli maggiori in servizio permanente delle Armi e dei Corpi stessi: *30 ottobre 1986 - aule «A», «B» e «C».*

Eventuali modificazioni della sede o della data di svolgimento delle prove scritte saranno rese note con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1986, nello stesso avviso si potrà rinviare tale pubblicazione ad una successiva *Gazzetta Ufficiale.*

I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del precedente art. 4 saranno tenuti a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno ed all'ora fissati, muniti della tessera personale di riconoscimento o della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I concorrenti assenti al momento dell'appello saranno eliminati dal concorso, quali che siano le regioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova orale avrà luogo nella sede e nel giorno che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata o telegramma.

Per la valutazione di ciascuna prova, scritta ed orale, d'esame ciascun membro della commissione di cui al precedente art. 5 assegnerà un punto da zero a venticinque. Il punto di valutazione della prova sarà costituito dalla media dei punti attribuiti dai cinque membri della commissione.

Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno aver riportato un punto non inferiore a quindici nella prova scritta.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non otterrà una votazione di almeno quindici.

Il punto di merito complessivo delle prove d'esame sarà costituito dalla somma dei punti riportati dal candidato nella prova scritta e nella prova orale d'esame. Ai concorrenti compete licenza straordinaria per esami militari.

Art. 7.

La valutazione dei titoli dei candidati di ciascun concorso sarà effettuata dalla commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito di cui all'art. 16 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, osservando, nell'esprimere il giudizio, le norme di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

I titoli da valutare saranno costituiti dagli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun concorrente, avendo riguardo ai risultati dei corsi d'istruzione, dei corsi di specializzazione o abilitazione, agli incarichi ricoperti, alle eventuali benemerenze ed alle qualifiche conseguite.

Art. 8.

La valutazione globale dei risultati degli esami e dei titoli dei concorrenti idonei sarà effettuata per ciascun concorso dalla commissione ordinaria di avanzamento di cui al precedente articolo esprimendo il giudizio complessivo sui risultati delle prove d'esame e sui titoli in centesimi, di cui il 50 per cento sarà riferito agli esami ed il 50 per cento ai titoli.

La graduatoria di merito sarà compilata dalla commissione sulla base dei punteggi complessivi di cui al comma precedente.

A parità di merito la precedenza sarà determinata dalla posizione nel ruolo di appartenenza dei sottufficiali.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli idonei compresi in graduatoria nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori e nominati tenenti in servizio permanente rispettivamente, del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri e del ruolo tecnico-amministrativo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dei corpi dell'Esercito, con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1986

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1986
Registro n. 14 Difesa, foglio n. 78

ALLEGATO 1
(art. 6 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO
(vedere l'avvertenza in calce)

CONCORSO PER LA NOMINA A TENENTE IN SERVIZIO PERMANENTE DEL RUOLO TECNICO-OPERATIVO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Prova scritta

Svolgimento di un tema di cultura generale su un argomento di attualità, che presenti riflessi o incidenze su problemi di carattere professionale.

Durata: 6 ore.

Prova orale

L'esame verterà su una tesi estratta a sorte dal candidato per ciascuna delle seguenti materie:

cultura generale e civica;
cultura militare;
tecnica professionale;
diritto e tecnica di polizia giudiziaria.

Durata massima: 40 minuti.

1. *Cultura generale e civica:*

1. La costituzione della Repubblica: principi fondamentali.
2. Diritti e doveri dei cittadini.
3. L'ordinamento della Repubblica: il Parlamento e la formazione delle leggi. Il Presidente della Repubblica. Il Governo. La magistratura. La Corte costituzionale. Gli organi consultivi e di controllo.
4. Le regioni, le province, i comuni: ordinamento e competenze.
5. L'O.N.U. e i suoi organi, il Consiglio d'Europa, la CEE: differenze e compiti, cenni sul problema dell'unità europea.

2. *Cultura militare:*

1. Cenni sulla organizzazione centrale e periferica delle Forze armate.
2. Cenni sui compiti e la struttura della NATO e del Patto di Varsavia.

3. Ordinamento dell'11ª Brigata meccanizzata e dei battaglioni carabinieri. Struttura addestrativa dell'Arma.
4. Compiti militari dell'Arma. La polizia militare: compiti ed organizzazione, con particolare riguardo alle operazioni terrestri. La polizia giudiziaria militare.
5. Le norme di principio sulla disciplina militare. La rappresentanza militare.
6. Caratteristiche e prestazioni dei principali materiali di armamento e dei mezzi di trasmissione in dotazione all'Arma dei carabinieri.
7. Lettura della carta topografica 1:25.000, 1:100.000, e 1:50.000.

3. *Tecnica professionale:*

1. Compiti e prerogative dell'Arma dei carabinieri. Relazioni con le Autorità militari e civili a livello centrale, regionale, provinciale e locale. Attribuzioni degli ufficiali e dei sottufficiali.
2. Ordinamento dell'Arma dei carabinieri.
3. Il servizio istituzionale. Caratteri e modalità dei principali servizi di istituto.
4. Compiti del comandante Intermedio. La visita alla Stazione.
5. Azione di comando e governo disciplinare dei reparti.
6. Organizzazione operativa dell'Arma.

4. *Diritto penale, procedura penale e tecnica di P.G.:*

1. Il reato. Delitti e contravvenzioni. Elementi essenziali del reato. L'elemento psicologico. L'imputabilità. Il delitto tentato. Le circostanze del reato. Le cause di non punibilità. Elementi di diritto penale militare.
2. La polizia giudiziaria: organi e funzioni. Gli atti di P.G., con particolare riferimento alla denuncia, alla querela, al rapporto, alle sommarie informazioni testimoniali, alle perquisizioni, ai sequestri, alle ispezioni, alle ricognizioni, ai confronti e all'interrogatorio.
3. La legislazione antimafia e per la repressione del traffico degli stupefacenti.
4. La libertà personale dell'indiziato. Esecuzione di ordini e mandati. Arresto obbligatorio e facoltativo. Fermo ad iniziativa della polizia giudiziaria.
5. Le indagini dirette ed indirette. Tecnica del sopralluogo e del repertamento dei corpi di reato. Disciplina delle intercettazioni telefoniche.
6. Il CCIS: organizzazione, compiti, mezzi di cui dispone, accertamenti che può svolgere.

AVVERTENZA

Modalità per la richiesta delle sinossi:

I concorrenti che desiderano ricevere delle sinossi-guida per la preparazione di alcune tesi di esame devono versare L. 10.000 sul c/c postale n. 31269004 intestato alla Scuola ufficiali carabinieri, - Via Aurelia n. 511 - Roma, indicando la causale del versamento ed il reparto od indirizzo presso il quale dovranno essere spedite le sinossi.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

CONCORSO PER LE NOMINA A TENENTE IN SERVIZIO PERMANENTE DEL RUOLO TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO E DEI CORPI DELL'ESERCITO.
(vedere l'avvertenza in calce)

Prova scritta

Svolgimento di un tema di cultura generale su argomenti di carattere storico, politico-militare e sociale di attualità.
Durata: 6 ore.

Prova orale

Ai concorrenti verranno rivolte almeno una domanda sugli argomenti del gruppo 1, due domande sugli argomenti del gruppo 2 e 3 domande sugli argomenti del gruppo 3.
Durata massima: 40 minuti.

GRUPPO 1.

Cultura civica:

1. Lo stato: definizione, elementi costitutivi e fini.
2. La formazione della Repubblica italiana: cenni sulla genesi storica e caratteristiche principali della Costituzione approvata nel 1947.
3. Diritti e doveri dei cittadini enunciati nella parte I della Costituzione della Repubblica italiana.
4. Ordinamento della Repubblica italiana: il Parlamento. Il Presidente della Repubblica, il Governo, la magistratura, le regioni, le province ed i comuni.
5. Organizzazione generale della pubblica amministrazione.
6. Cenni sulle principali organizzazioni internazionali (O.N.U., NATO, Consiglio d'Europa, CEE).

GRUPPO 2.

Tattica:

1. Cenni sulla fisionomia della guerra moderna.
2. Caratteristiche e lineamenti delle operazioni difensive e offensive (generalità).
3. Cenni sull'impiego in combattimento delle varie armi e specialità. Gli atti tattici elementari.
4. Le grandi unità dell'Esercito (Corpi d'armata, divisioni e brigate).
5. Procedimenti d'impiego delle unità dell'Arma (o specialità) o dei Corpi di appartenenza, a livello plotone, compagnia e battaglione/gruppo.
6. Generalità sul servizio informazioni operativo (fonti, mezzi ed organi di informazione, processo informativo, norme per la tutela del segreto militare).

Organica:

1. Cenni sull'ordinamento del Ministero della difesa e delle Forze armate.
2. Organizzazione centrale, territoriale ed operativa dell'Esercito (elementi essenziali).
3. Generalità sull'organizzazione addestrativa e scolastica dell'Esercito.
4. Fisionomia organica dell'unità dell'Arma (o specialità) o dei Corpi di appartenenza, a livello compagnia e battaglione/gruppo.

Logistica:

1. Lineamenti fondamentali della logistica e ripartizione del teatro di operazioni.
2. L'autonomia e le attività logistiche, con particolare riguardo a quelle sviluppate nell'ambito del battaglione/gruppo.
3. Lineamenti dell'organizzazione logistica di 1° e 2° anello, nelle operazioni offensive e difensive. Il Centro logistico.
4. Cenni sulle dotazioni, sulle scorte e sulle unità di misura logistiche.

Armi e mezzi:

1. Caratteristiche dei mezzi corazzati, meccanizzati e degli autoveicoli in dotazione alle minori unità.
2. Caratteristiche degli apparati radio in dotazione alle minori unità.

Regolamenti:

1. Norme di principio (legge 11 luglio 1978, n. 382).
2. Codice penale militare di pace (artticoli 147, 148, 173, 195, 215, 216, 220, 230 e 234).
3. Regolamento sul servizio territoriale e di presidio: attribuzioni del comandante di presidio, relazioni fra presidio ed ambiente civile, servizi di guardia, di ronda e logistici.

GRUPPO 3.

Amministrazione e contabilità militare:

1. L'amministrazione militare: compiti e caratteristiche (cenni).
2. Gli agenti dell'amministrazione militare: compiti e responsabilità.
3. Organizzazione e funzionamento amministrativo-contabile degli enti militari, dei reparti e dei distaccamenti.

4. Funzioni amministrative dei Corpi.
5. Le direzioni di amministrazione.
6. Organi di controllo interno ed esterno dell'Amministrazione militare.
7. Procedimenti e scritture contabili dell'Amministrazione militare.
8. Contratti e servizi ad economia.
9. Gli assegni al personale dell'Amministrazione militare. La gestione matricolare del personale.
10. Le spese generali dei Corpi e le operazioni di cassa.
11. Il vettovagliamento, con particolare riguardo a quello dei Corpi.
12. La gestione dei materiali, con particolare riferimento al vestiario ed all'equipaggiamento.

AVVERTENZA

Modalità per la richiesta delle sinossi:

I concorrenti che desiderano ricevere le sinossi-guida, appositamente redatte per la preparazione nelle materie previste dai programmi di esame devono:

versare L. 5.000 (coloro che ritirano le pubblicazioni personalmente) o L. 7.000 (coloro che ne richiedono la spedizione) sul c/c postale n. 29599008 intestato a CUSE «Ufficio pubblicazioni militari - Via Lepanto 5 - 00192 Roma».

far apporre il visto confermativo di presentazione della domanda di ammissione al concorso del comando di appartenenza nella causale della ricevuta di pagamento e precisare, nella stessa, le sinossi desiderate.

inviare o portare la ricevuta all'ufficio sopracitato che procederà alla spedizione od alla consegna delle pubblicazioni.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

ALLEGATO 2
(art. 2 del bando)

Modello di domanda
d'ammissione al concorso

Al Ministero della Difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione - ROMA

Il sottoscritto maresciallo maggiore s.p. .... (1) nato a ....il .... chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per la nomina di .... tenenti in s.p. del ruolo .... indetto con decreto ministeriale 24 marzo 1986.

A tale scopo dichiara:
1) di prestare servizio presso .... (2);
2) di essere coniugato (oppure di essere celibe);
3) di non aver riportato condanne penali (3).

(Località e data), ...

(Firma)...............................(4)

---

(1) Arma o Corpo.
(2) Reparto od ente.
(3) Oppure indicare le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto o condono, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.
(4) La firma dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente dal quale il sottufficiale dipende o in uno degli altri modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

86A3539

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Milano

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare l'art. 8;

Vista la nota ministeriale n. 4194 A/2 del 12 ottobre 1985, con cui il Ministero della pubblica istruzione ha riassegnato un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica ed ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami pratici, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico di carriera esecutiva (quarta qualifica) per il sottoelencato posto:

Facoltà di medicina e chirurgia:
istituto di clinica ostetrica e ginecologica .... posti 1

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti, fermo il limite massimo di 45 anni.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale, indirizzate al rettore di questa Università - Via Festa del Perdono, 7 - Milano, devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati debbono dichiarare a pena di esclusione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo di nascita i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, lettera *B*), dovranno indicare, al fine dell'ammissione del concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

2) possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali ovvero eventuali condanne penali riportate (anche sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e viziati da invalidità insanabile.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni il candidato potrà presentare eventuali titoli professionali e di cultura che, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, potranno essere valutati da parte della commissione, compilando un elenco in carta libera degli stessi.

Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice sarà composta a norma della legge 3 giugno 1970, n. 380, art. 23 con decreto rettorale ed ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 6.

Prove di esame

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686. Gli esami consisteranno prevalentemente in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze dell'istituto cui è assegnato il posto messo a concorso, come da programma allegato.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

A) Fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

B) Tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale.

C) Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi in quella pratica con relazione scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario è affisso all'albo della sede si esame.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444) sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - c.a.p. 20122.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, penultimo comma, della legge n. 444/85.

La graduatoria generale di merito del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quallo della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento, dei loro requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, a presentare al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - c.a.p. 20122, i sottoelencati documenti di rito in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3 e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

È fatta salva, in ogni caso l'applicazione del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

Nomina

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti di Milano, per il visto e la registrazione.

Milano, addì 20 novembre 1985

Il rettore: MANTEGAZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 15 marzo 1986
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 378

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO

Il sottoscritto (*a*) ....
(cognome e nome)

domiciliato in ....
(luogo e provincia)

c.a.p. .... via ....
chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università bandito nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 15 maggio 1986.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a .... (luogo e provincia) il ....;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di................ (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);

4) non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (*b*);

5) aver conseguito il diploma di.. presso ....nell'anno scolastico.................................. ;

6) dipendere dal distretto militare di.. e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal............ al .... oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc.......;

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

8) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ed allegare tutti gli altri titoli valutabili ai sensi dell'art. 4 del presente bando e di cui allega elenco in carta libera.

Data, ...

Firma (*c*)..

(*a*) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(*b*) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(*c*) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

Prova scritta:

Tema di cultura generale.

Prova pratica:

Metodiche di raccolta e di preparazione di liquidi organici per i più comuni esami di laboratorio.

Prova orale:

Concernente l'argomento della prova pratica.

86A3311

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Udine

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 287;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, numero 102;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1981, con il quale è stato assegnato un posto di tecnico esecutivo all'istituto di igiene e difesa degli allevamenti, della facoltà di agraria dell'Università di Udine;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1982, con il quale viene trasferito il posto di tecnico esecutivo dall'istituto di igiene e difesa degli allevamenti, all'istituto di produzione vegetale della facoltà di agraria a decorrere dal 1° novembre 1982;

Vista la nota 133 del 30 luglio 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione autorizza l'emissione del presente bando di concorso;

Considerato che all'atto dell'emanazione del presente provvedimento si è tenuto conto delle riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico di carriera esecutiva (quarta qualifica funzionale) presso:

Facoltà di agraria

istituto di produzione vegetale . . . . posti 1;

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) età: non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

Tutti i requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale debbono essere indirizzate al magnifico rettore dell'Università di Udine e, corredate dei titoli, debbono essere presentate o fatte pervenire presso questa Università - Ufficio del personale - via Antonini, 8 - 33100 Udine, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concoro si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Alle domande debbono essere allegati i documenti, in carta legale, che dimostrino il possesso dei titoli che il candidato stesso ritiene utili ai fini del punteggio riservato alla commissione d'esame ai titoli stessi.

Le domande di ammissione al concorso dovranno contenere il cognome, il nome (le donne coniugate dovranno indicare anche il cognome da nubili) ed il preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

Il candidato che dovrà essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrà dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

a) la data ed il luogo di nascita (eventuale titolo che legittima l'elevazione del limite di età);

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime

d) le eventuali condanne penali riportate (indicando anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

e) il titolo di studio (indicare quello richiesto dal bando);

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuale rapporto di pubblico impiego;

h) i titoli eventualmente in possesso del candidato e che si ritiene utile allegare ai fini del punteggio riservato dalla commissione agli stessi.

Dalla domanda dovrà altresì risultare il preciso recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano il servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito, nonché delle domande che non contengano tutte le indicate dichiarazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, ai sensi dell'art. 2 del presente bando.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380. Per le modalità di espletamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami consisteranno prevalentemente in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze dell'istituto cui è assegnato il posto a concorso e secondo l'allegato programma che costituisce parte integrante del presente bando di concorso.

Ai titoli la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a sua disposizione.

Art. 7.

Le prove di esame avranno luogo in Udine. Il diario delle prove, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime si svolgeranno, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato agli interessati.

I candidati ammessi a sostenere le prove di esame saranno quindi convocati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso e l'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Le prove di esame si intendono superate con una valutazione di almeno 6/10 in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà determinata sommando i punteggi riportati nelle singole prove di esame a quelli attribuiti ai titoli.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato tutte le prove di esame debbono far pervenire, nel termine perentorio di quindici giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto l'ultima prova di esame, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Tali documenti dovranno essere redatti in carta legale.

A norma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, costituisce altresì titolo di preferenza anche lo stato di disoccupazione opportunamente documentato dall'ufficio di collocamento.

Tale titolo si inserisce dopo il n. 16 dell'art. 5 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57.

Art. 9.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza nella nomina, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

A norma del quinto comma dell'art. 7 della legge n. 444/85, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati, pena la decadenza della nomina, a presentare a questa Università, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito a produrli, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata r.r. entro il termine suindicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia dello stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza nel quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'esame sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 giugno 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo;

h) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

i) dichiarazione in data recente attestante se il candidato ricopra o meno altri uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo relativa opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione, che deve contenere eventuali dichiarazioni concernenti le cause di risoluzione del precedente rapporto di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, deve essere rilasciata anche se negativa.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*) nonchè copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del presente articolo, come pure copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 11.

A norma del penultimo comma dell'art. 7 della legge n. 444/85, i vincitori saranno nominati tecnici esecutivi di ruolo in prova (quarta qualifica funzionale) con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalle vigenti disposizioni.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni a pena di decadenza, la documentazione presentata incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ne ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Il periodo di prova ha durata sei mesi ed al termine i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione di cui all'art. 5 della legge n. 808/77.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prolungato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 1077, nonchè nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti per le registrazioni di competenza.

Udine, addì 27 novembre 1985

Il rettore: FRILLI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Trieste, addì 18 marzo 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 163

ALLEGATO

PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE PROVE DI ESAME

Prima prova:

Prova pratica sull'utilizzazione di comuni strumentazioni di laboratorio;

Seconda prova:

Prova pratica su comuni determinazioni analitiche di laboratorio;

Terza prova:

Colloquio sugli argomenti oggetto delle precedenti prove di esame. Il colloquio verterà inoltre su argomenti elementari di chimica agraria.

86A3334

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università «La Sapienza» di Roma

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI «LA SAPIENZA» DI ROMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, della legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1985, registro n. 47, foglio n. 24, con il quale sono stati assegnati posti di tecnico esecutivo all'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, tra i quali un posto presso l'istituto di scienze attuariali della facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali;

Vista la nota n. 3275 del 22 luglio 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di tecnico esecutivo di ruolo in prova (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto di scienze attuariali della facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali di questa Università.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

La condizione del limite massimo d'età non è richiesta altresì per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti pena esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi dell'art. 23, terzo comma della legge 3 giugno 1970, n. 380. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami vertono in una prova scritta, che può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, una prova pratica ed in un colloquio in rapporto alle esigenze dell'istituto, cattedra o dipartimento cui è assegnato il posto a concorso (vedi allegato programma).

Ai titoli scientifici, accademici, professionali, la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendono far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti che provino il possesso degli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione.

Saranno presi in considerazione solo i titoli risultanti da regolare documentazione rilasciata in carta legale dalle competenti autorità.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della ricezione della lettera di invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

7) certificato medico rilasciato dall'U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non puo essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *G*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7), 8), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al concorso del presente bando debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali dell'istituto di scienze attuariali della facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali - Via Nomentana, n. 41 - Roma, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato:

prima prova: ore 9 del centesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Art. 11.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 13 gennaio 1986

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 13 marzo 1986
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 62

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Prova scritta:

Un tema di cultura generale.

Prova pratica:

Su uno o più punti dei seguenti argomenti:

a) inizializzazione sistema Olivetti P 6060 con e senza utilizzo unità periferiche, esecuzione di una procedura già compilata;
b) predispozioni unità periferiche: sostituzione disco, floppy e carta per stampante;
c) uso calcolatrici da tavolo, quadratura tabelle;
d) uso di un terminale Sperry univac, mod. UTS 40;
e) uso fotocopiatrice Rank xerox, mod. 3107.

Il colloquio verterà sugli argomenti della prova scritta e della prova pratica.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

...l... sottoscritt... .... (*A*) nat... a.........................
(provincia di ....) il ....(1)
e residente in.................................. (provincia di.............................)
via ....
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per titoli

ed esami, per il conferimento di un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di scienze attuariali della facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali di codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1986.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio ...... (4);

5) di aver già prestato servizio militare di leva (5);

6) di rivestire attualmente la qualifica di .... presso .... (6);

7) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (7);

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

9) di possedere inoltre i seguenti titoli .... (9);

10) di eleggere il proprio domicilio in................................ (città, via, c.a.p.) tel. ....

Data, ...

Firma (10) ....

(*A*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicarne i motivi.

(6) Tale dichiarazione non deve ovviamente essere trascritta, se il candidato non riveste la qualifica di dipendente universitario.

(7) Nell'ipotesi contraria l'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(8) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche se il candidato ha o non ha mai prestato o presta tuttora servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) Si precisa che, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, occorre allegare gli eventuali titoli posseduti dal candidato.

(10) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

86A3591

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Pavia

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1984, registro n. 38, foglio n. 18, con cui è stato assegnato un posto di tecnico coadiutore all'istituto di farmacologia II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pavia;

Vista la ministeriale 6 settembre 1984, n. 4692, con cui il Ministro della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di farmacologia II (facoltà di medicina e chirurgia) dell'Università degli studi di Pavia (6ª qualifica - par. 606 iniziale - decreto del Presidente della Repubblica n. 571/84).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale: licei linguistici riconosciuti per legge, diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; diplomi di istituti magistrali o di licei artistici integrati dai corsi previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 (salvo l'elevazione consentita dalle norme vigenti).

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Pavia - Strada Nuova n. 65, devono essere spedite direttamente entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda, di cui si allega schema, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (anche sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;
6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;
7) servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;
8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
9) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni. Le medesime dovranno altresì essere corredate da eventuali documenti utili per la valutazione di titoli scientifici, accademici e professionali (servizi prestati con qualifica tecnica presso Università o enti pubblici e diplomi di scuola media superiore richiesti per l'ammissione al concorso).

Il possesso dei titoli accademici, inerenti le prove d'esame, deve essere comprovato — allegando alla domanda di partecipazione al concorso — il diploma originale di laurea o di specializzazione o copia conforme degli stessi in regola con le disposizioni di legge sul bollo. Qualora tali diplomi siano in corso di rilascio, in luogo del diploma della relativa copia conforme, il candidato dovrà produrre certificato in bollo col voto riportante l'indicazione che il diploma è in corso di rilascio.

Il possesso dei titoli professionali relativi ai servizi prestati dovrà essere documentato mediante stato di servizio — in bollo — rilasciato dalla competente amministrazione.

Il possesso dei titoli professionali relativi ai diplomi di scuola media superiore richiesti per l'ammissione al concorso va comprovato, allegando alla domanda di partecipazione al concorso, il diploma originale o copia conforme dello stesso in regola con le disposizioni di legge sul bollo. Qualora tale diploma sia in corso di rilascio, in luogo del diploma o della relativa copia conforme, il candidato dovrà produrre certificato in bollo col voto riportante l'indicazione che il diploma è in corso di rilascio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 4. I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal predetto art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso, o comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale.

Le prove di esame verteranno su temi popri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'istituto cui è assegnato il posto (vedi allegato programma d'esame).

Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di 6/10.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

A) Fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio.

B) Tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale.

C) Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e dalla legge 22 agosto 1985, n. 444) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto l'ultima prova.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Pavia - Strada Nuova, 65.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che da diritto ad una maggiore riserva.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, penultimo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 444.

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

La presentazione dei documenti di rito, attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti di rito da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioé, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *g)* del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 15.

Al vincitore del concorso, nominato in prova presso l'istituto di farmacologia II dell'Università degli studi di Pavia, compete il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 (parametro 606 iniziale - sesta qualifica).

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine il vincitore sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Il vincitore non potrà ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato di Milano per il controllo ed il riscontro di contabilità e per il successivo inoltro alla Corte dei conti - Delegazione per la Lombardia, per la registrazione.

Pavia, addì 3 dicembre 1985

Il rettore: SCHMID

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la Lombardia, addì 28 febbraio 1986
Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 395

Schema da eseguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Pavia - Strada Nuova, 65 - PAVIA

Il sottoscritto (*a*) .... (cognome e nome), residente in .... (provincia di ....) via .... n. .... c.a.p. .... tel. .... chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di farmacologia II (facoltà di medicina e chirurgia) dell'Università degli studi di Pavia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 15 maggio 1986.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a .... (luogo e provincia) il ....;
2) è in possesso della cittadinanza italiana;
3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (*b*);
4) non ha riportato condanne penali (*c*);
5) è in possesso del titolo di studio di .... conseguito in data .... presso ....;

6) dipende dal distretto militare di .... e che ha prestato servizio militare di leva dal .... al .... (oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc.);

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubblica amministrazione..; (oppure non ha prestato servizi presso pubblica amministrazione);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età in quanto

Data, ...

Firma (*d*) ....

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni ....

(*a*) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, nome, cognome del marito.

(*b*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(*d*) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

ALLEGATO

PROGRAMMA D'ESAME

Prima prova scritta:

Tecniche idonee allo studio ed alla valutazione dell'attività dei farmaci antimicrobici.

Prova pratica con relazione scritta:

Manipolazione ed identificazione di uno stipite microbico e/o determinazione della sua sensibilità ad un farmaco antimicrobico.

Prova orale:

Nozioni fondamentali relative alla biologia dei microrganismi ed ai meccanismi d'azione dei farmaci antimicrobici.

Lingua straniera: inglese.

86A333:

Concorso ad un posto di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri

È indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze), per le esigenze della ricerca nel settore astrofisica.

È richiesto il possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea conseguiti presso una Università italiana o di un titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente ad una delle seguenti lauree italiane in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592:

a) laurea in astronomia o in fisica, rilasciata da una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

I candidati, inoltre, devono possedere i requisiti generali indicati all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad eccezione di quello riguardante l'età, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le domande di ammissione, redatte su carta legale e possibilmente in conformità dello schema allegato al bando, devono contenere tutte le dichiarazioni previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed essere inviate al predetto osservatorio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, il cui diario verrà comunicato ai singoli candidati tramite raccomandata.

Per ulteriori informazioni o per lo schema di domanda si prega di rivolgersi direttamente all'osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze).

86A3634

Diario delle prove d'esame dei concorsi a undici posti di segretario e a cinquantuno posti di coadiutore presso l'Università di Genova.

La conferma del diario delle prove d'esame dei concorsi pubblici citati in epigrafe (concorsi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1986), indetti dall'Università degli studi di Genova, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 giugno 1986.

86A3696

Diario delle prove d'esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Calabria

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Calabria, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 91, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1985, si svolgeranno presso la presidenza della facoltà di ingegneria sita in Arcavacata di Rende (Cosenza), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 giugno 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 3 luglio 1986, ore 9.

86A3697

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 93, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 4 ottobre 1985, si svolgeranno presso la sede dell'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 giugno 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 12 giugno 1986, ore 9.

86A3635

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Udine

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Udine, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 106, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 15 maggio 1985, si svolgeranno presso l'Istituto di chimica - Università degli studi di Udine, viale Ungheria, 43, Udine, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 giugno 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 12 giugno 1986, ore 9.

86A3637

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Cassino

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Cassino, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 30, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 15 maggio 1985, si svolgeranno presso l'Università di Cassino, via Marconi n. 10 (Palazzo Curia), Cassino (Frosinone), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: **11 giugno 1986, ore 9,30;**
seconda prova scritta: **12 giugno 1986, ore 8,30.**

86A3636

Diario delle prove scritte dei concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonchè delle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE

	Classe di concorso	Data delle prove
III —	Arte del tessuto	1ª prova scritto-grafica 2-12-1986 2ª prova scritto-grafica 3-12-1986 3ª prova scritto-grafica 4-12-1986
V —	Arte della ceramica	prova scritto-grafica 2-12-1986
VI —	Arte della fotografia	prova scritto-grafico-pratica 9-12-1986
VII —	Arte della grafica pubblicitaria	prova scritto-grafica 15-1-1987 prova scritto-grafico-pratica 16-1-1987
VIII —	Arte della scenotecnica	1ª prova scritto-grafica 8-1-1987 2ª prova scritto-grafica 9-1-1987
XI —	Arti della grafica e della incisione	1ª prova scritto-grafica 12-1-1987 2ª prova scritto-grafica 13-1-1987
XII —	Arti della moda e del costume	1ª prova scritto-grafica 2-12-1986 2ª prova scritto-grafica 3-12-1986 3ª prova scritto-grafica 4-12-1986
XIII —	Arti della rilegatoria e del restauro del libro	1ª prova scritto-grafica 8-1-1987 2ª prova scritto-grafica 9-1-1987
XVI —	Chimica agraria	prova scritta 30-9-1986
XVII —	Chimica industriale	prova scritta 9-10-1986 prova grafica 10-10-1986
XX —	Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico	prova scritto-grafica 14-10-1986
XXII —	Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina	prova scritta 2-10-1986
XXIII —	Discipline e tecniche commerciali e aziendali	prova scritta 23-9-1986
XXIV —	Discipline geometriche, architettoniche e arredamento	1ª prova scritto-grafica 10-12-1986 2ª prova scritto-grafica 11-12-1986
XXVIII —	Disegno tecnico	1ª prova grafica o scritto-grafica 15-10-1986 2ª prova grafica 16-10-1986
XXXI —	Disegno e stile dei caratteri	prova scritto-grafica 30-9-1986 prova scritta 1-10-1986
XXXII —	Disegno e storia dell'arte	1ª prova scritto-grafica 9-10-1986 2ª prova scritto-grafica 10-10-1986
XXXIII —	Economia delle comunità	prova scritta 7-10-1986 prova grafica 8-10-1986
XXXV —	Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado	prova scritta 25-9-1986
XXXVII —	Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado	1ª prova scritta 7-10-1986 2ª prova scritta 8-10-1986
XLIV —	Fisica	prova scritta 29-9-1986
XLVI —	Geografia	prova scritta 12-12-1986
XLVII —	Igiene, anatomia, fisiologia, patologia	1ª prova scritta 15-10-1986 2ª prova scritta 16-10-1986
XLVIII —	Igiene, anatomia, fisiologia, patologia dell'apparato masticatorio	prova scritta 1-10-1986
XLIX —	Igiene, anatomia, fisiologia, patologia e tecnica radiologica	prova scritta 16-1-1987
LI —	Igiene mentale e psichiatria infantile	prova scritta 11-12-1986
LIII —	Informatica gestionale	prova scritta 30-9-1986
LIV —	Informatica industriale	prova scritta 1-10-1986
LXIV —	Matematica applicata	prova scritta 24-9-1986
LXV —	Matematica e fisica	1ª prova scritta 7-10-1986 2ª prova scritta 8-10-1986
LXXII —	Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico	1ª prova scritta 23-9-1986 2ª prova scritta 24-9-1986 3ª prova scritta 25-9-1986
LXXV —	Meccanica, macchine e disegno	prova scritta 2-12-1986 prova scritto-grafica 3-12-1986

	Classe di concorso	Data delle prove
LXXVII —	Merceologia grafica, tecnologia, impianti grafici e disegno	prova scritta o scritto-grafica 8-1-1987
LXXIX —	Modellistica industriale e tecnologia della confezione industriale	prova scritta o scritto-grafica 14-1-1987
LXXXII —	Psicologia sociale e pubbliche relazioni	prova scritta 12-1-1987
LXXXIII —	Scienza dell'alimentazione	prova scritta 3-12-1986
LXXXIV —	Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale	prova scritta 4-12-1986
LXXXVI —	Scienze naturali, chimica e geografia	prova scritta 26-9-1986
LXXXVII —	Scienze naturali, fitopatologia, entomologia agraria, microbiologia	prova scritta 14-10-1986
XCIII —	Tecnica della registrazione del suono	prova scritta 9-1-1987
XCV —	Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva	prova scritta 13-1-1987
XCVI —	Tecnica fotografica	prova scritta 14-1-1987
XCVII —	Tecniche turistiche e alberghiere	prova scritta 9-12-1986
XCVIII —	Tecnologia ceramica	prova scritta 12-1-1987
CII —	Tecnologia meccanica	prova scritta 9-12-1986 prova scritto-grafica 10-12-1986
CVII —	Tecnologia odontotecnica	prova scritta 9-1-1987
CIX —	Tecnologia radiologica	prova scritta 8-1-1987
CXVII —	Stenografia e dattilografia	prova scritta 5-12-1986
CXVIII —	Stenografia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena	prova scritta 7-1-1987
CXIX —	Stenografia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine	prova scritta 7-1-1987

86A3540

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a complessivi ottantuno posti di segretario nelle carriere di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo dei segretari, e dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale amministrativo contabile.

Le prove scritte del concorso, per esami, a complessivi ottantuno posti di segretario nelle carriere di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo dei segretari, e dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale amministrativo contabile — indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1985 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 3 dicembre 1985 — avranno luogo il 18 e 19 luglio 1986 alle ore otto presso le sedi e i locali seguenti:

Bari: per tutti i candidati residenti nella regione Puglia presso la scuola media «Melo da Bari», via Maggiore Turitto s.n.c., Bari;

Bologna: per tutti i candidati residenti nella regione Emilia-Romagna presso l'istituto tecnico industriale statale «Belluzzi», via Raffaello Sanzio, 2, Bologna;

Cagliari: per tutti i candidati residenti nella regione Sardegna presso l'istituto tecnico statale commerciale «Leonardo da Vinci», via Ciusa, 4, Cagliari;

Firenze: per tutti i candidati residenti nella regione Toscana presso la facoltà di ingegneria, viale Morgagni, 44, Firenze;

Genova: per tutti i candidati residenti nella regione Liguria presso la Fiera del mare - padiglione B2 - piazzale Kennedy - Genova;

Napoli: per tutti i candidati residenti nella regione Campania secondo la seguente ripartizione:

presso la scuola media «Don Bosco», via Don Bosco, 8, Napoli, per i candidati residenti a Napoli e Salerno e rispettive province;

presso la scuola media «Benedetto Croce», via Annibale De Gasperis, 15, Napoli, per i candidati residenti ad Avellino, Benevento e Caserta e rispettive province;

Palermo: per tutti i candidati residenti nella regione Sicilia presso la scuola media statale «Don Lorenzo Milani», viale dei Picciotti, 1, Palermo;

Reggio Calabria: per tutti i candidati residenti nelle regioni Basilicata e Calabria secondo la seguente ripartizione:

per i candidati residenti a Reggio Calabria e provincia presso la scuola media statale «Vittorino da Feltre», via Vicenzo Cannizzaro, 12, Reggio Calabria;

per i candidati residente a Catanzaro, Cosenza, Matera e Potenza e rispettive province presso la scuola media statale «Diego Vitrioli», via Possidonea, 9, Reggio Calabria;

Roma: per tutti i candidati residenti nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Molise e Umbria presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma;

Torino: per tutti i candidati residenti nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta presso il Politecnico di Torino, corso duca degli Abruzzi, 24, Torino;

Verona: per tutti i candidati residenti nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto presso la Fiera di Verona, piazzale del Lavoro, 8/A - padiglione n. 8, Verona.

86A3588

MINISTERO DEL TESORO

Rinvio della pubblicazione dei diari della prove scritte del concorso speciale, per esami, e del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di posti vacanti al 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti per i servizi amministrativi centrali dell'amministrazione centrale del Tesoro.

I diari delle prove scritte del concorso speciale, per esami, e del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di posti, vacanti al 31 dicembre 1985, nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti per i servizi amministrativi centrali dell'amministrazione centrale del Tesoro, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 59 del 12 marzo 1986, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 14 giugno 1986.

La difficoltà di reperire locali adatti allo svolgimento delle prove stesse non ha consentito, per motivi organizzativi, la pubblicazione dei suddetti diari nella presente *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A3538

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli a due posti nel profilo professionale di ispettore I.A. architetto.

Le prove scritte del pubblico concorso nel profilo professionale di ispettore I.A. architetto, indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1985, n. 2899, avranno luogo in Roma, alle ore 8 dei giorni 1 e 2 giugno 1986, presso la sala conferenze del C.I.F.I., via Giolitti n. 34.

86A3707

Diario delle prove scritte del pubblico concorso a cinque posti di operaio qualificato — ramo linea — per il compartimento di Firenze.

Le prove scritte del pubblico concorso nel profilo professionale di operaio qualificato — ramo linea — per il compartimento di Firenze, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1985, n. 1993, avranno luogo alle ore 8 del giorno 1° giugno 1986 a Firenze e Bologna presso gli istituti scolastici già resi noti ai candidati.

86A3709

Diario delle prove scritte del pubblico concorso a due posti di operaio qualificato per il compartimento di Palermo

Le prove scritte del pubblico concorso nel profilo professionale di operaio qualificato per il compartimento di Palermo, indetto con decreto ministeriale 9 febbraio 1985, n. 279, avranno luogo alle ore 8 del giorno 1° giugno 1986 presso il liceo ginnasio «Garibaldi», via Canonico Totolo, Palermo.

86A3708

CONSORZIO INTERREGIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DIVULGATORI AGRICOLI SICILIA - SARDEGNA

Concorso per l'ammissione di cinquanta aspiranti divulgatori polivalenti ai primi due corsi di formazione istituiti in applicazione del regolamento CEE n. 270/1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, ai fini del loro inserimento, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, nei servizi e nelle attività di sviluppo agricolo.

E bandito dal Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli Sicilia-Sardegna (C.I.F.D.A.), con sede in Oristano, un concorso per l'ammissione ai primi due corsi di formazione, istituiti in applicazione del regolamento CEE n. 270/79 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, di cinquanta aspiranti divulgatori agricoli, ripartiti tra le regioni consorziate nel modo seguente:

regione siciliana .... n. 40
regione sarda .... » 10

Ai corsi che si svolgeranno presso il Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli Sicilia-Sardegna, con sede in Oristano, ed avranno una durata di almeno nove mesi ciascuno e comunque di duecentoquindici giorni effettivi, potranno partecipare gli aspiranti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ai 22 anni e non superiore ai 30 alla data di scadenza per la presentazione della domanda;

b) diploma di laurea in scienze agrarie o scienze della produzione animale o scienze forestali o scienze veterinarie o diploma di maturità tecnica di perito agrario o diploma di maturità professionale di agro-tecnico abbinate, queste ultime due, con un'esperienza professionale effettiva equivalente ad almeno un anno nei campi di attività relativi ai settori attinenti la pratica agricola, lo sviluppo agricolo relativamente alla divulgazione, assistenza, consulenza tecnica e formazione professionale ed alla dimostrazione e sperimentazione agraria. Il diploma conseguito presso la scuola di specializzazione per operatori socio-economici in agricoltura è considerato titolo valido per la valutazione della esperienza professionale.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata e corredate dei titoli prescritti dal bando, dovranno essere presentate a una delle due regioni sottoindicate (individuate in relazione a dove il candidato intende esercitare la sua attività), entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto di bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

Regione siciliana - Assessorato agricoltura - Direzione regionale interventi strutturali - Gruppo 7°/A.T., viale della Regione Siciliana, Palermo;

Regione sarda - Assessorato agricoltura e riforma agro-pastorale, via Pessagno, Cagliari.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso le sedi degli uffici agricoltura della regione siciliana e regione sarda a partire dalla data di pubblicazione del presente estratto; i medesimi uffici forniranno ogni ulteriore chiarimento in merito al bando stesso.

Il bando verrà inoltre inviato anche agli uffici agricoltura di tutte le altre regioni siano esse a statuto ordinario che a statuto speciale, per la pubblica affissione presso gli uffici medesimi.

86A3451

REGIONE VENETO

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

Ospedale di Bassano del Grappa:

un posto di aiuto corresponsabile (a tempo pieno) della divisione di pediatria;
un posto di aiuto corresponsabile (a tempo pieno) della divisione di urologia;
un posto di aiuto corresponsabile (a tempo pieno) della divisione di neurologia;
un posto di aiuto corresponsabile (a tempo pieno) della divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto corresponsabile (a tempo pieno) del servizio di cardiologia con U.C.I.C.;
due posti di aiuto corresponsabile (a tempo pieno) del servizio di pronto soccorso e accettazione medica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Bassano del Grappa (Vicenza).

86A3604

Concorso riservato a due posti di veterinario dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 25

È indetto concorso riservato, per soli titoli, ai sensi dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dell'art. 38 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 50, a due posti di veterinario dirigente - disciplina: sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione concorsi dell'U.S.L. in Verona.

86A3603

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 25

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 25, a:

tre posti di ingegnere elettrotecnico - elettronico;
due posti di ingegnere meccanico;
un posto di assistente tecnico - perito industriale (specializzazione: elettrotecnica);
otto posti di assistente tecnico - perito industriale (specializzazione: elettrotecnica - elettronica industriale);
tre posti di assistente tecnico - perito industriale (specializzazione: chimica - elettrotecnica - elettronica - meccanica).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione concorsi dell'U.S.L. in Verona.

86A3602

Concorso riservato ad un posto di veterinario dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 31

È indetto concorso riservato ad un posto di veterinario dirigente presso l'unita sanitaria locale n. 31.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'U.S.L. in Adria (Rovigo).

86A3555

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 31

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unita sanitaria locale n. 31 a:

un posto di primario di laboratorio analisi;

due posti di aiuto psichiatra.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'U.S.L. in Adria (Rovigo).

86A3556

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

RUOLO SANITARIO

1) Area funzionale di medicina:

un posto di primario ospedaliero di nefrologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria.

2) Area funzionale di chirurgia:

un posto di assistente medico.

3) Area funzionale di prevenzione e sanità pubblica:

un posto di dirigente sanitario igiene e organizzazione servizi ospedalieri;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di igiene e organizzazione servizi ospedalieri.

Personale infermieristico:

trentotto posti di operatore professionale collaboratore infermieri professionali.

Personale tecnico sanitario:

due posti di operatore professionale collaboratore tecnico di laboratorio (anatomia patologica;
un posto di operatore professionale collaboratore tecnico di laboratorio (analisi chimico cliniche);
un posto di operatore professionale collaboratore tecnico di laboratorio (centro trasfusionale).

Personale di vigilanza e ispezione:

due posti di operatore professionale collaboratore (addetti al servizio di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro);
tre posti di operatore professionale collaboratore - vigile sanitario (addetti al servizio igiene del territorio e veterinario).

RUOLO TECNICO

diciotto posti di ausiliario socio sanitario.

RUOLO AMMINISTRATIVO

dieci posti di assistente amministrativo;
quattro posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. amministrazione del personale - settore concorsi dell'U.S.L. in Viareggio (Lucca).

86A3542

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75/18

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 75/18, per il costituendo nucleo operativo tossicodipendenze (N.O.T.), a:

un posto di assistente medico generico con qualifica di assistente medico;
un posto di psicologo collaboratore con qualifica di psicologo collaboratore;
un posto di assistente sociale con qualifica di assistente sociale collaboratore;
un posto di infermiere professionale con qualifica di operatore professionale di prima categoria collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrativo del personale dell'U.S.L. in Milano.

86A3551

REGIONE ABRUZZO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto del ruolo tecnico - profilo professionale: assistenti tecnici - posizione funzionale: assistente tecnico (programmatore C.E.);

un posto del ruolo amministrativo - profilo professionale: coadiutori amministrativi - posizione funzionale: coadiutore amministrativo (applicato).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo - ufficio degli affari generali e del personale dell'U.S.L. in L'Aquila.

86A3600

REGIONE SICILIA

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

Primo consultorio familiare di Caltanissetta:

un posto di psicologo collaboratore;
due posti di assistente sociale collaboratore;
un posto di operatore professionale coordinatore ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Caltanissetta.

86A3601

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di direttore amministrativo capo servizio, responsabile del servizio amministrazione del personale, patrimoniale e legale, presso l'unità sanitaria locale n. 30.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 30, ad un posto nel profilo professionale dei direttori amministrativi e nella posizione funzionale di direttore amministrativo capo servizio, responsabile del servizio amministrazione del personale, patrimoniale e legale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta da bollo e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale dell'U.S.L. in Chieri (Torino).

86A3597

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 24

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 24, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di coadiutore medico presso il servizio multizonale di sanità pubblica, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
tre posti di assistente medico (in formazione) dell'area funzionale di medicina da adibire alla sezione di nefrologia con annesso servizio di emodialisi, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
due posti di assistente medico (in formazione) dell'area funzionale di chirurgia da adibire al servizio di anestesia e rianimazione, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
due posti di assistente medico (in formazione) dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di capo servizi sanitari ausiliari (operatore professionale dirigente del personale infermieristico);
tredici posti di infermiere professionale (operatore professionale collaboratore del personale infermieristico);
un posto di programmatore C.E.D. (assistente tecnico).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Ascoli Piceno.

86A3552

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 24.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ascoli Piceno.

86A3553

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda n. 105 dell'8 maggio 1986, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Comune di Soresina - Azienda servizi pubblici municipalizzati: Concorso, per titoli ed esami, al posto di direttore.

I.N.A.D.E.L. - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, in Roma: Bandi di concorso per posti gratuiti in convitto e borse e assegni di studio per l'anno scolastico 1986-1987.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**90.000**
- semestrale	**L.**	**50.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**180.000**
- semestrale	**L.**	**100.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**L.**	**20.000**
- semestrale	**L.**	**12.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**L.**	**75.000**
- semestrale	**L.**	**40.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**L.**	**20.000**
- semestrale	**L.**	**12.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	**L.**	**285.000**
- semestrale	**L.**	**160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**82.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221